

TORNATA DEL 4 MAGGIO 1858

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO CARLO CADORNA.

SOMMARIO. *Appello nominale — Congedi — Istanza del deputato Di Cavour G. per la discussione del progetto di legge sugli ademprii — Parla il deputato Spano — L'urgenza è deliberata — Seguito della discussione dello schema di legge per il riordinamento dei Consolati — Emendamenti del deputato Arnolfo agli articoli 62 e 80 — Parlano il ministro di grazia e giustizia, ed il relatore Montagnini — Aggiunta del ministro all'articolo 96 — Emendamento del relatore all'articolo 127 — Cenni dei deputati Torelli, Montagnini, e del ministro sull'articolo 136 — Aggiunta del deputato Genina all'articolo 115 — Avvertenza del deputato Castagnola sull'articolo 39, e dichiarazioni del relatore — Articolo di aggiunta proposto al 158 dal deputato Ricci, accettato dal ministro per gli affari esteri, ed approvato — Osservazioni del deputato Torelli, e risposte del relatore e del ministro — Proposizione del deputato Crotti sulla tabella A degli stipendi, oppugnata dal ministro, e non approvata — Proposta del ministro suddetto per un aumento pel Consolato di Parigi, oppugnata dai deputati Di Revel Genova e Pernati, e rigettata — Approvazione della tabella B — Istanze del deputato Menabrea riguardo allo stabilimento di Consolati, e risposta del ministro — Si dà lettura della tariffa — Si delibera sulla materia a porre all'ordine del giorno.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/4 pomeridiane.

CAVALLINI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente ed espone il seguente sunto di petizioni:

6470. Gli allievi di medicina veterinaria dell'isola di Sardegna, accennate le spese alle quali debbono sottostare nella residenza di questa capitale ed addimostrata l'impossibilità di sopperirvi coll'attuale mensile assegnamento di lire 60, si rivolgono alla Camera perchè voglia provvedere per un opportuno aumento.

6471. Pellolio Giacomo, esattore del primo ufficio della città di Torino, rassegna alcune considerazioni sulla condizione degli esattori, e fa istanza perchè dessa venga migliorata, pareggiando detti impiegati, per quanto concerne le pensioni di riposo, agli altri impiegati.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Si procederà all'appello nominale (1).

La Camera non essendo in numero, il nome degli assenti sarà stampato nella gazzetta ufficiale.

(1) L'elenco dei signori deputati che non risposero al presente appello nominale pubblicato nella *Gazzetta Piemontese* del 5 maggio 1858 è il seguente:

Alfieri, Ameglio, Ansaldo, Annoni, Ara, Arconati, Belli, Bertoldi, Bixio, Bo, Boggio, Bolmida, Borella, Brofferio, Brunet, Buraggi, Buttini, Caboni, Casaretto, Cassinis, Castellani-Fantoni, Cattaneo, Cavour Camillo, Centurione, Chiapusso, Chiod, Correnti, Cossato, Costa

Il deputato La-Fléchère scrive che, per affari urgenti di famiglia, gli occorre un congedo di un mese.

(È accordato.)

Il deputato Mongellaz scrive pure che, per affari urgenti di famiglia, gli occorre un congedo di 40 giorni.

(È accordato.)

Il deputato Spano ha facoltà di parlare sul sunto delle petizioni.

SPANO. Colla petizione 6470 alcuni allievi di medicina veterinaria, sussidiati dalle provincie della Sardegna, chiedono di essere equiparati agli allievi delle provincie continentali nell'annuo assegno che loro viene corrisposto per compiere gli stessi studi.

Questi allievi della Sardegna ottengono per soli nove mesi dell'anno il sussidio di lire 60 al mese, e quindi rimangono per tre mesi senz'altra risorsa. Siccome con tutto il venturo giugno cesserà il sussidio che viene pel presente anno scolastico corrisposto ai medesimi, così io pregherei la Camera di volere dichiarare d'urgenza questa petizione.

(È dichiarata d'urgenza.)

Antonio, D'Agliè, D'Alberti, De La-Fléchère, Demaria, De Martinel, Depretis, De Viry, Di Camburzano, Fara Gavino, Farini, Franchi, Gallini, Galvagno, Genina, Ghiglini, Guirisi, La Marmora, Lanza, Loi, Malan, Mamiani, Mari, Mastio, Mellana, Menabrea, Miglietti, Moia, Mollard, Negroni, Negrotto, Nicolini, Oytana, Pareto Domenico, Pareto Lorenzo, Parodi, Pescatore, Petitti, Revel Ottavio, Rorà, Serra, Sineo, Spinola Domenico, Spinola G. B., Spurgazzi e Valerio.

PRESIDENTE. Il deputato Di Cavour Gustavo ha facoltà di parlare per fare una proposta sull'ordine del giorno.

DOMANDA PER LA DISCUSSIONE D'URGENZA DEL PROGETTO DI LEGGE SUGLI ADEMPRIVI.

CAVOUR G. Nella seduta di sabato venne distribuita agli onorevoli deputati la relazione della Commissione sul progetto di legge sugli adempri. Ora, io prego la Camera acciocchè, per i motivi svolti nella relazione, voglia dichiarare d'urgenza la discussione di quel progetto di legge.

SPANO. Siccome il corriere per la Sardegna non parte che nel giorno di domani, ed alcuni deputati hanno dovuto scrivere ai sindaci dell'interno dell'isola per chiedere degli ulteriori schiarimenti dai Consigli comunali da cui vennero eletti, io pregherei la Camera a volere rimandare la dichiarazione d'urgenza sopra questo progetto di legge almeno sino a che sia di ritorno il battello a vapore che partirà sabato per Cagliari.

CAVOUR G. Osservo che la legge è stata presentata fino dal 7 di febbraio; che sono giunte varie petizioni da molte parti della Sardegna perchè si discutesse sollecitamente; che i deputati sardi hanno conseguentemente fatto istanze presso la Commissione acciocchè si facesse presto, e pervennero pur anche alla Camera le osservazioni della società reale agraria ed economica di Cagliari; inoltre mi sembra che chi non ha potuto formarsi finora un'opinione, difficilmente potrà formarsela in due o tre giorni.

Per queste ragioni mi pare che l'urgenza sia bene dimostrata.

SPANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Siccome non si tratterebbe per ora che di deliberare l'urgenza per la discussione di questo progetto di legge, e resterebbe poi ancora libero alla Camera di determinare il giorno all'uopo, così mi pare che non ci possa essere difficoltà a decidere sin d'ora su questa proposta.

SPANO. L'urgenza ora domandata e sopra la quale insiste l'onorevole marchese di Cavour potrebbe fare sì che la legge sull'abolizione degli adempri dovesse venire a discutersi fra due o tre giornate, cioè appena terminata la discussione che attualmente ci occupa. Ora, trattandosi di legge vitale e di tanto e così grave interesse per l'isola di Sardegna, credo potermi arbitrare a chiedere, anche a nome degli altri miei colleghi deputati sardi, almeno una dilazione di dieci o dodici giorni per metterla in discussione. E tanto più, in quanto alcuni di questi sarebbero tuttora assenti, e la relazione di cui trattasi ci veniva distribuita dopo la partenza del corriere dello scorso sabato.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta del deputato Cavour Gustavo, che è per dichiarare d'urgenza la legge sugli adempri, facendo osservare che con ciò rimane ancora a fissarsi il giorno per la discussione.

(Dopo prova e controprova, la Camera delibera affermativamente.)

GUGLIANETTI. Giacchè la Camera ha dichiarato di urgenza la legge sugli adempri, nonostante l'opposizione dell'onorevole Spano, io credo che convenga anche di stabilire un giorno per incominciare la discussione della legge sul prestito; questa legge è gravissima, quindi conviene che tutti i deputati siano avvertiti del giorno in cui si aprirà la discussione di essa, affinché possano, ove lo credano, trovarsi presenti.

Io invito perciò il nostro onorevole presidente a consultare la Camera per qual giorno intenda di stabilire la discussione sul prestito dei 40 milioni.

PRESIDENTE. Faccio notare al deputato Guglianetti che io mi era già proposto prima d'ora d'interrogare la Camera intorno al giorno da fissarsi per la discussione della legge sul prestito, e ciò farò al fine della seduta.

In questa circostanza, giovami credere che si vorrà pure tenere conto delle relazioni che già sono in pronto. (Il processo verbale è approvato.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER IL RIORDINAMENTO DEI CONSOLATI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il proseguimento della discussione dello schema di legge sull'ordinamento del servizio consolare.

La Camera è rimasta all'articolo 62, del quale darò lettura:

« Art. 62. La persona incaricata delle significazioni stenderà sull'originale e sulla copia significata la sua relazione, nella quale dovrà indicare l'ora, il giorno, mese, anno, luogo e modo in cui seguì la significazione.

« La relazione sarà sottoscritta e vi sarà menzionata la qualità dell'ufficiale.

« Potrà supplire alla medesima relazione una ricevuta della persona cui venne rimesso l'atto, fatta sopra apposito registro, e nella conformità che verrà stabilita dal regolamento. »

Il deputato Arnulfo ha facoltà di parlare.

ARNULFO. Ho visto con piacere che il Ministero e la Commissione si adoperarono d'accordo per semplificare la forma delle citazioni, non prescrivendo la presenza dei testimoni per le citazioni medesime, ammettendo l'affissione alla porta quando l'usciera non trova congiunti o famigliari del citato, e provvedendo insomma affinché quest'atto importante si faccia bensì colla necessaria guarentigia, ma non sia nè troppo spendioso, nè troppo imbarazzante l'eseguirlo.

Valendomi di tale commendevole iniziativa, che desidero veder applicata nel Codice di procedura civile da rivedersi, io ho proposto ieri e ripropongo oggi che all'articolo 62 si sopprimano le parole: « e sulla copia significata; » vale a dire che la relazione d'intimazione di un usciere o di colui che è incaricato di fare le intimazioni debba scriversi soltanto sull'originale, e mai sulla copia da intimarsi, poichè per trascrivere la relazione di inti-

mazione sulla copia si creano molti imbarazzi per l'uscieri, e talvolta le intimazioni non possono riescire, o riescono invalide, poichè ognuno vede quanto sia difficile (tanto più nei paesi ai quali questa legge è più specialmente applicabile) che l'uscieri il quale deve fare una intimazione a chi generalmente non la vuol ricevere, possa ottenere che costui stia aspettando che egli, munito dell'occorrente, scriva sulla copia da intimarsi la copia della relazione per potergliela consegnare.

Prima che fosse vigente il Codice di procedura civile, si praticava nel modo che ora io propongo, vale a dire la relazione si faceva soltanto sull'originale; nè, per quanto lunga sia stata la mia pratica, non ho mai sentito nè riconosciuto che sianvi stati degli inconvenienti.

La Commissione, perseverando nel lodevole sistema di semplificare il modo di fare le citazioni, mi manifestò la sua adesione alla mia proposta soppressiva, e mi lusingo che la Camera voglia col suo voto approvarla.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Posto che la Commissione ha già aderito alla soppressione proposta dall'onorevole Arnulfo, il Ministero dichiara di non avere nessuna difficoltà, sebbene la trascrizione della relazione nella copia possa avere qualche utilità, in quanto che lasciava, dirò così, un testimonio permanente nelle mani della persona citata del giorno in cui è stata fatta la citazione.

Ma io riconosco che questa utilità non è da tanto da farci rinunciare a quella che deriva dalla maggiore semplicità di questo atto.

MONTAGNINI, relatore. Il relatore aderisce in massima a questa proposta; resterà dunque inteso che dall'articolo 62 si potranno togliere le parole: *e sulla copia significata.*

PRESIDENTE. L'onorevole Arnulfo propone che si tolgano le parole: *e sulla copia significata.*

Pongo ai voti l'articolo 62 così emendato.

ARNULFO. Pregherei il signor presidente di volere mettere ai voti le tre parti dell'articolo separatamente, volendo io proporre un emendamento alla terza parte, che credo sarà anche accettato.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la prima parte come sopra emendata.

(È approvata.)

Pongo ai voti la seconda parte.

(È approvata.)

Ora è aperta la discussione sulla terza parte; il deputato Arnulfo ha facoltà di parlare.

ARNULFO. Vorrei solo aggiungere una parola che potrebbe facilitare l'operazione dell'intimazione.

L'ultimo alinea di quest'articolo dice: « potrà supplire alla medesima relazione una ricevuta della persona cui venne rimesso l'atto, fatta sopra apposito registro, e nella conformità che verrà stabilita dal regolamento. »

Io proporrei, dopo le parole: *fatta sopra apposito registro*, si aggiungesse: *o sull'originale*; poichè è imbarazzante per l'uscieri il portare sempre con sè il registro nell'ipotesi che si voglia fare sì o no la ricevuta;

per contro l'originale può e deve sempre portarlo con sè; non sarà di rigore che debba essere la ricevuta fatta sull'originale, ma conviene dichiarare che si possa fare sull'originale, posto che la ricevuta deve tenere luogo della relazione che si scrive sull'originale. Quindi è giusto che sull'originale possa scriversi. Non si tratterebbe perciò d'altro che di aggiungere le parole: *o sull'originale.*

PRESIDENTE. Il Ministero e la Commissione accettano?

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Il Ministero accetta.

MONTAGNINI, relatore. La Commissione aderisce.

PRESIDENTE. Metto ai voti la terza parte dell'articolo 62 col proposto emendamento, il quale consiste nell'aggiungere le parole: *o sull'originale.*

(È approvata.)

Pongo ai voti il complesso dell'articolo.

(La Camera approva, e sono indi approvati senza discussione i tre seguenti articoli:)

« Art. 63. Le parti compariranno personalmente o per mezzo di mandatario speciale o generale *ad negotia* avanti al console od al tribunale consolare, nel luogo, giorno ed ora indicati nel decreto di citazione.

« Art. 64. Il console o il tribunale consolare, ove lo credano necessario, potranno ordinare alle parti di comparire personalmente all'udienza che verrà fissata.

« L'ordine sarà notificato al mandatario.

« Art. 65. Quando sia giudicato necessario che venga sentita personalmente una delle parti, la quale si trovi nell'impossibilità di comparire per malattia o per altro grave motivo, il console si porterà sul luogo o delegherà un assessore od ufficiale consolare, oppure un'altra persona ragguardevole per ricevere, coll'assistenza di chi faccia le funzioni di segretario, le risposte della parte impedita, delle quali sarà steso processo verbale sottoscritto o sottosegnato dagli intervenienti.

« La parte avversaria vi potrà assistere personalmente o per mezzo di mandatario.

« Art. 66. All'udienza fissata, il console sentirà prima di tutto le parti che sono comparse, tentando un amichevole componimento.

« Farà constare di ogni risultamento della trattativa in apposito verbale, che sarà scritto sul registro delle sentenze, sottoscritto o sottosegnato dalle parti, e firmato da esso console, che farà menzione del motivo per cui alcuna delle parti non avesse sottoscritto o segnato.

« Per le controversie conciliate, il verbale avrà effetto di sentenza definitiva, salvo, occorrendo, il prescritto dall'articolo 1414 del Codice civile. »

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Io prego la Camera a notare che, ove si approvasse il temperamento proposto dalla Giunta in quest'articolo, dovrebbero poi sopprimere l'articolo 88 siccome inutile: ora io preferirei che il medesimo si lasciasse sussistere, sopprimendo invece questo emendamento. Convengo anch'io essere cosa utilissima il procurare di conciliare le parti, evitando così, per quanto è possibile, i litigi; e

perciò fo plauso allo scopo che si ebbe in mira dalla Giunta nel fare questa proposta; ma tuttavia debbo osservarle che, col rendere obbligatorie le trattative di amichevole componimento in tutte le cause che possono portarsi davanti ai consoli, si va incontro a non leggieri inconvenienti. Ed in primo luogo si ritarda così di soverchio la spedizione delle cause, senza un grande vantaggio, imperocchè quanti hanno qualche pratica del foro, come qui ve ne sono molti, e massime il relatore, il quale è magistrato, ben sanno come, su dieci trattative, appena una o due riescono a buon fine; cosicchè i vantaggi non sono a gran pezza compensati dai danni del ritardo delle cause. In secondo luogo, quando si tratta di cause affatto sommarie, può ammettersi l'obbligo delle trattative; ma quando non è il caso di cause totalmente sommarie, si corre sempre il pericolo che nella trattativa preliminare il giudice manifesti la sua opinione, e che quindi diventi sospetto alle parti. Di più, qualora accada che, non riuscendo l'accomodamento, egli debba dare la sentenza contro colui che erasi invitato a finire la causa amichevolmente e che vi si rifiutò, può sorgere il dubbio che il giudice fosse già prevenuto e che la sentenza ascrivere si debba a prevenzione sorta nell'animo suo contro colui che non volle ai suoi eccitamenti di conciliazione ottemperare. Credo dunque che questo sistema apporterebbe gravi inconvenienti; e quindi, poichè nel progetto si era già provvisto coll'articolo 88, sarei d'avviso che quello si lasciasse sussistere e si sopprimesse questo emendamento; tanto più che i consoli, quando vedranno che possono conciliare, non mancheranno certo di ricorrere a simile spediente, senza che sia necessario prescrivere in ogni caso l'obbligo di esso, ed occorra stendere un verbale perchè consti della tentata conciliazione.

Senza oppormi quindi decisamente, propongo però che si mantenga l'articolo 88, e prego la Giunta a non insistere ora su questo temperamento.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

MONTAGNINI, relatore. Se esistessero i pericoli cui testè accennava l'onorevole guardasigilli, bisognerebbe proporre che venisse tolta la facoltà non solo, ma l'ingiunzione fatta ai giudici di mandamento nel Codice di procedura civile di trattare anzitutto l'amichevole composizione tra le parti. Fu appunto per l'esempio dato dal Codice di procedura civile, per l'esempio di quanto si pratica dai consoli anche di altri paesi che la Commissione ha creduto utilissimo di introdurre questa aggiunta nel disegno di legge presentato dal Ministero.

Gli accennati pericoli del resto non sono effettivi, laddove si consideri che il magistrato, il console incaricato di trattare all'amichevole fra le parti non è già richiesto prima da alcuna delle parti stesse, ma vi procede per un obbligo d'ufficio; quindi egli procedendo d'ufficio ad un'esplorazione, dirò così, degli animi delle parti contendenti, onde vedere se queste vogliano acconciarsi ad amichevole componimento, tenta una cosa evidentemente utile, e non avvi alcun pericolo che egli voglia

pregiudicare l'una piuttostochè l'altra parte, ma avvi soltanto il vantaggio di evitare fra esse una contesa giudiziaria.

Non credo poi che qualunque giudice di mandamento, come qualunque console, sia o debba essere tale uomo che manifesti la sua opinione quale possa essere in definitiva; la manifestasse anche, non c'è dubbio che da una maggiore discussione delle cause possono sorgere anche maggiori elementi per decidere.

Tutti quelli che hanno pratica delle cose forensi conoscono, e l'onorevole ministro che è un distinto giureconsulto e che ha fatto parte del foro di Nizza sa molto bene che tante cose le quali si conciliano amichevolmente ed in via di equità, qualche volta per la sottigliezza del diritto vogliono essere risolte anche in modo diverso; quindi io credo che il pericolo da lui temuto non ci possa essere, e vi sia solamente il vantaggio di vedere sciolta una controversia prima che si impegni la discussione giudiziaria; di vederla sciolta, come è utilissimo in materia di commercio, sui principii essenzialmente della buona fede.

Ho detto in materia di commercio, perchè la Camera vede benissimo che le discussioni che si fanno avanti i consoli, sono per lo più in quest'ordine di cose.

Non è poi esatto, secondo me, il fare una distinzione tra cause sommarie e cause formali avanti i consoli e avanti i tribunali consolari. Avanti i consoli e i tribunali consolari non ci possono veramente essere che cause sommarie; dunque non si riscontra questa difficoltà.

La Commissione poi, prima di proporre l'articolo 66, tolse dal progetto del Ministero l'articolo 89, nel quale si conferiva ai consoli di giudicare come arbitri; ed all'articolo 54, che è già stato ieri votato dalla Camera, si è già posto il principio che i consoli dovranno sempre tentare innanzitutto un componimento amichevole fra le parti. Ora nell'articolo 66 non si fa altro che spiegare in qual modo i consoli debbano adoperarsi nelle trattative.

Non regge nemmeno, a parere della Commissione, l'appunto che si fa dall'onorevole guardasigilli, che cioè quest'articolo 66 renderebbe inutile l'articolo 88. Mi pare che l'uno e l'altro articolo hanno una ragione di essere propria e ben diversa.

Diffatti, l'articolo 66 provvede a che le cause non si spingano in discussione giuridica, e preliminarmente le tronca, le definisce; l'articolo 88 invece provvede ad un'altra cosa. Supponiamo che la discussione giuridica non abbia potuto essere impedita, perchè l'esperimento amichevole non abbia avuto buoni risultati; in tal caso anche nel corso della lite può venirsi ad una transazione, e riesce utilissimo il disposto nell'articolo 88.

Vede dunque il signor ministro, vede la Camera che questi due articoli provvedono separatamente a due condizioni di cose ben diverse; il primo provvede a troncare la lite, per dire così, prima che nasca; il secondo provvede a troncarla, quando è già incominciata.

Per conseguenza l'articolo 66 ha ragione di essere sua

propria, non incontra i pericoli che si temono dall'onorevole guardasigilli, anzi, secondo me, giova moltissimo alla spedizione degli affari nei paesi lontani. E dirò di più che il principio è già stato pregiudicato dalle deliberazioni prese ieri dalla Camera.

Io quindi preghevo il signor ministro a volere desistere dalle sue opposizioni, ed acconciarsi alla proposta fatta dalla Giunta.

PRESIDENTE. Il ministro di grazia e giustizia ha facoltà di parlare.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Io dichiarai già che non faceva un'opposizione formale, ma solo un invito alla Giunta di non insistere su questo temperamento, appunto per la esperienza mia delle materie forensi, di cui con molta cortesia parlava l'onorevole relatore. Io credo che questo obbligo assoluto e costante ai consoli di tentare anzitutto l'amichevole componimento possa avere conseguenze più dannose che utili. Ma, siccome dichiarai che non insisteva, non farò maggiori osservazioni, specialmente perchè mi si osservò che la questione fu già pregiudicata dalla Camera.

Noterò soltanto che non credo vi sia parità tra la disposizione che si inserisce in questa legge e quella contenuta nel Codice di procedura, intorno ai giudici di mandamento. Questi ultimi devono cercare di comporre amichevolmente soltanto le cause minime, di cui all'articolo 57 del Codice di procedura, e noi imporremo quest'obbligo ai consoli, ai consoli i quali forse non hanno tutto quel prestigio nell'amministrazione della giustizia che non manca ai giudici di mandamento, ai consoli che giudicano lontano dalla madre patria! Per me temo che da ciò ne possano alcune volte sorgere conseguenze ben diverse da quelle che sono nei voti di coloro che propugnano un tale sistema; siccome però già venne la questione pregiudicata dalla Camera, io non aggiungerò altro, lasciando ad essa il decidere come crederà meglio.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 66.

(La Camera approva, e sono indi approvati senza discussione i seguenti quattordici articoli:)

« Art. 67. Per tutto ciò e quando non sarà riuscita a componimento la trattativa, alla stessa indetta udienza l'attore presenta il ricorso o la esposizione di cui negli articoli 57 e 58.

« Il convenuto, comparendo, presenta la sua risposta scritta contenente le sue conclusioni motivate e vi unisce i documenti cui intende appoggiarla.

« La risposta sarà presentata per doppio originale, di cui uno sarà rimesso all'attore.

« Ove il convenuto non presenti alcuna risposta scritta, vi si supplirà redigendo in apposito processo verbale quella che avrà fatto a voce.

« Art. 68. Il console o il tribunale consolare, sentite le osservazioni orali delle parti e le loro deduzioni e definitive conclusioni, se giudicheranno sufficientemente istruita la causa, pronunzieranno la sentenza nella stessa seduta, ovvero, quando la natura dell'argomento lo richiedesse, rimetteranno la prolocazione ad altra

udienza, che nell'atto stesso fisseranno ad intervallo non maggiore di dieci giorni.

« Art. 69. La sentenza dovrà contenere il nome, cognome e dimora delle parti, le loro conclusioni, i motivi del giudicato, il dispositivo e la data. Dovrà ogni sentenza essere scritta per esteso, ed una di seguito all'altra, in un registro i cui fogli saranno stati prima numerati e vidimati in ciascuna pagina dal console.

« Le sentenze dei tribunali consolari saranno sottoscritte dal presidente, dai giudici assessori e da chi compirà le funzioni di segretario.

« Art. 70. Quando la causa non sia sufficientemente istruita, il console o il tribunale consolare manderà alle parti di fare gli ulteriori incumbenti che saranno opportuni, fissando una nuova udienza per l'ultimazione del giudizio.

« Art. 71. Ogni incumbente od atto d'istruzione che non debba seguire alla presenza del tribunale avrà luogo col mezzo del console.

« Art. 72. Qualora occorra di procedere all'esame di testimoni, se i medesimi saranno nazionali e non si presenteranno volontariamente, verranno citati per decreto del console, il quale decreto indicherà luogo, giorno ed ora della comparizione, e sarà intimato a termine degli articoli 51, 60 e 61.

« Se non obbediranno al decreto di citazione, incorreranno una pena pecuniaria estensibile a lire cento, da pronunciarsi immediatamente dal console o tribunale consolare innanzi cui pende la causa, e potranno anche essere tradotti colla forza, laddove i trattati e gli usi lo consentano.

« Giustificando però qualche legittimo impedimento, potranno dallo stesso console o tribunale essere esonerati dalla pena loro inflitta.

« Art. 73. Se i testimoni non sono nazionali, il console ricorrerà ai mezzi in uso nel paese della sua residenza, onde procurare di farli comparire all'udienza per mezzo dell'autorità da cui dipendono.

« Art. 74. I testimoni, prima di deporre, presteranno giuramento in questi termini: « Giuro dinanzi a Dio di dire la verità, tutta la verità, niente altro che la verità.

« Qualora le credenze religiose di un testimone ostassero alla prestazione del giuramento, si procederà ciò non ostante alla sua audizione, facendone menzione nell'atto.

« Art. 75. Prestato il giuramento o fatta la menzione di cui nell'alinea dell'articolo precedente, il testimone deve dichiarare:

« 1° Il suo nome, cognome, condizione, età e dimora

« 2° Se è parente od affine di una delle parti e in qual grado;

« 3° Se è creditore o debitore o domestico od altrimenti addetto al servizio di una delle parti.

« Art. 76. Le disposizioni degli articoli 72 e seguenti sono pure applicabili ai periti.

« Art. 77. Se sarà necessaria l'opera d'interpreti, il console potrà nominarne uno d'ufficio, il quale prima di

assumere le sue funzioni, dovrà prestare il seguente giuramento:

« Giuro di adempiere fedelmente e secondo la mia coscienza l'ufficio d'interprete che mi viene conferito. »

« Se la di lui confessione religiosa lo impedisse di prestare giuramento in questa o in altra forma, se ne farà menzione nel processo verbale e si ammetterà tuttavia ad esercitare il suo ufficio.

« Art. 78. Le sentenze, qualora non sieno proferite in presenza delle parti o dei loro mandatari, sono significate nei modi prescritti dagli articoli 51, 60, 61 e 62.

« La prolazione in presenza delle parti o dei loro rappresentanti, o la significazione terrà luogo d'ingiunzione.

« Le parti saranno costrette all'esecuzione delle sentenze coi mezzi in uso nel paese ove furono proferite.

« Art. 79. I tribunali consolari potranno pronunziare l'arresto personale nei casi previsti dalle leggi dello Stato, in materia civile e commerciale.

« Art. 80. Alle sentenze contumaciali pronunciate dai consoli o tribunali consolari potrà farsi opposizione mediante ricorso da presentarsi entro i tre giorni successivi a quello della significazione.

« Nel caso per altro in cui il condannato in contumacia non sia nel luogo ove è stabilito il Consolato, il termine per presentare l'opposizione sarà fissato nella sentenza a norma dell'articolo 59.

« Art. 81. In seguito all'opposizione si procederà avanti al console od al tribunale consolare nelle forme sommarie sopra indicate. »

ARNULFO. Nulla si è disposto in questa legge per le spese contumaciali; giusto è che il contumace possa fare opposizione; ma non trovo ragione per cui si debba declinare dai principii generali che obbligano il contumace a rimborsare le spese della sua contumacia; quindi proporrei che in continuazione dell'articolo 80 si scrivesse: « previa però la rifusione delle spese contumaciali; in difetto l'opposizione sarà come non avvenuta. »

Crede che quest'aggiunta non incontrerà difficoltà, poichè non è giusto che si faccia un'eccezione per i contumaci che non compaiono avanti i tribunali consolari, e che godono di favori che la legge non accorda ai nazionali che non compaiono nanti i tribunali ordinari.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Il Ministero non avrebbe difficoltà; desidererei però che si facesse una variazione nella redazione, ed invece di dire: *previa però*, si aggiunga un'alinea con cui si dica:

« Dovrà però il contumace pagare le spese contumaciali; in difetto l'opposizione sarà come non avvenuta. »

PRESIDENTE. La Commissione accetta?

MONTAGNINI, relatore. Sebbene si possa ritenere che coll'articolo 145 sia provveduto anche a questo caso del rimborso delle spese contumaciali, perchè ivi è detto che le leggi dello Stato sulla procedura civile saranno osservate dai consoli e tribunali consolari in tutto ciò per cui non sia altrimenti statuito dai trattati e dalle consuetudini e dalla presente legge, tuttavia, se il deputato Arnulfo crede sia più conveniente di esprimerlo

affine di evitare ogni dubbio, la Commissione non ha alcuna difficoltà di aderire.

ARNULFO. Insisterei affinchè si facesse la da me proposta aggiunta, perchè non mi pare che si possa, per il disposto del successivo articolo 145 di questa legge, applicare il disposto del Codice civile in proposito delle spese contumaciali; l'articolo 81 dice che « in seguito all'opposizione si procederà avanti al console od al tribunale consolare nelle forme sommarie sopra indicate; » ciò esclude che debba farsi il pagamento delle spese contumaciali non prescritte; poichè, siccome è indicato in questa legge la procedura contumaciale da seguirsi, mi pare che sia opportuno di togliere qualunque dubbio, affinchè non possano nascere controversie sempre spendiose e lamentevoli.

PRESIDENTE. L'aggiunta proposta dal deputato Arnulfo all'articolo 80 sarebbe così concepita:

« Dovrà però il contumace pagare le spese contumaciali; in difetto l'opposizione sarà come non avvenuta. »

La pongo ai voti.

(È approvata.)

Pongo ai voti il complesso dell'articolo 80.

Voci. È l'81.

COTTA-RAMUSINO. L'aggiunta del deputato Arnulfo è stata fatta all'articolo 81 della Commissione.

PRESIDENTE. Domando perdono: il deputato Arnulfo ha inteso che la sua aggiunta facesse parte dell'articolo 80, e prima di metterla ai voti io l'ho annunziata come un'aggiunta all'articolo 80.

Voci. È l'articolo 80 del Ministero.

PRESIDENTE. Il progetto in discussione è quello della Commissione; però ciò non toglie che, se la Camera così crede, si possa intendere annessa l'aggiunta all'articolo 81 della Commissione. *

ARNULFO. Io intendeva l'articolo 80 del Ministero, e la mia aggiunta non sarebbe applicabile all'articolo 80 della Commissione.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, s'intenderà aggiunta la proposta del deputato Arnulfo all'articolo 81 della Commissione.

« Art. 82. Per le sentenze dei tribunali consolari ha luogo l'appello alla Corte di Genova quando il valore della causa eccede le lire 1200. »

(È approvato.)

« Art. 83. La parte che verrà appellare dovrà dichiarare l'appello nell'ufficio consolare entro giorni dieci dalla prolazione, se questa seguita in presenza delle parti o dei loro rappresentanti; in caso diverso, dalla intimazione della sentenza, ed introdurlo entro il termine di quattro mesi, salvo alla parte contraria il diritto di prevenirlo.

« Il detto termine per introdurre l'appello sarà tuttavia esteso a sei mesi nei paesi fuori d'Europa, al di qua del Capo di Buona Speranza, e ad un anno per tutti gli altri; salvo però sempre all'appellato il diritto di prevenzione.

« La dichiarazione d'appello conterrà elezione di domicilio in Genova, o in difetto le notificazioni da farsi

all'appellante saranno fatte dall'avvocato fiscale presso il tribunale provinciale o all'avvocato generale presso la Corte di Genova, senza che siavi d'uopo di alcuna prorogazione di termine in ragione delle distanze.

« La dichiarazione suddetta sarà notificata all'altra parte negli otto giorni successivi alla sua data. »

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Nello schema del Ministero si era detto che la dichiarazione d'appello di cui si parla in quest'articolo dovrebbe essere significata all'avvocato fiscale provinciale od all'avvocato generale, secondo che si trattava d'appello dalle sentenze dei consoli ai tribunali, o da quelle dei tribunali consolari alla Corte d'appello di Genova. Ma siccome ora nel sistema della Giunta si è tolto l'appello dalle sentenze dei consoli al tribunale, credo che essa non avrà difficoltà di sopprimere qui le parole con cui si accenna alla significazione *all'avvocato fiscale*, poichè nel sistema adottato esse non hanno più scopo. Propongo quindi che si dica solamente: « fatte all'avvocato generale presso la Corte di Genova. »

MONTAGNINI, relatore. La Commissione aderisce.

PRESIDENTE. Il signor ministro propone in quest'articolo 83 la soppressione delle parole: « all'avvocato fiscale presso il tribunale provinciale. » La Commissione aderisce.

Pongo quindi ai voti l'articolo 83, sopprimendo le parole suddette.

(È approvato.)

(Sono indi approvati senza discussione i seguenti articoli:)

« Art. 84. Le sentenze definitive dei tribunali consolari, riflettenti lettere di cambio, biglietti a ordine, conti liquidati o altre obbligazioni scritte, autentiche o riconosciute, possono essere nella stessa sentenza dichiarate esecutorie provvisoriamente, non ostante opposizione od appello.

« Art. 85. Trattandosi di convenzioni verbali, di obbligazioni scritte o di conti non riconosciuti, i tribunali consolari potranno nella stessa sentenza ordinare l'esecuzione delle loro sentenze non ostante appello od opposizione, ma mediante cauzione accettata dal console.

« Art. 86. La parte che vorrà far eseguire una sentenza, mediante cauzione, presenterà al console un ricorso indicante la cauzione stessa.

« Il console ordinerà alle parti di comparire avanti di lui a luogo, giorno ed ora fissi, per provvedere sul ricevimento della cauzione.

« Il ricorso ed il decreto saranno notificati nella forma prescritta dagli articoli 51, 60, 61 e 62.

« Art. 87. La cauzione sarà prestata mediante deposito dell'ammontare della condanna nella cassa del Consolato o mediante fideiussione, accettata dal console, di persona solvibile; ovvero anche mediante deposito in detta cassa di un valore rappresentativo del valore reale giudicato sufficiente dallo stesso console.

« Art. 88. Le liti vertenti avanti i consoli od i tribunali consolari possono risolversi con transazioni fatte

per atto di consenso avanti uno dei giudici nella forma stabilita dall'articolo 1414 del Codice civile.

« Sezione 3^a, *Della competenza e della procedura penale.* — Art. 89. I reati commessi da nazionali sardi, in quei paesi nei quali i trattati o gli usi permettono l'esercizio della giurisdizione, saranno giudicati secondo le leggi dello Stato.

« Art. 90. Il console è giudice delle contravvenzioni commesse da nazionali nel circondario del Consolato.

« Art. 91. I tribunali consolari sono giudici dei delitti commessi da nazionali nel circondario del Consolato.

« Art. 92. Il giudizio sopra i crimini è attribuito alla Corte d'appello di Genova.

« Art. 93. Il console fa le parti di istruttore per tutti i reati commessi da nazionali nel suo circondario, e quanto ai reati commessi a bordo di legni mercantili che viaggiano sotto bandiera nazionale il console procede pure a tutti quegli atti che gli sono dalle relative leggi attribuiti.

« Procede in seguito a querela o denuncia ovvero di ufficio.

« Art. 94. Quando si tratti di contravvenzioni o di delitti e il console non creda necessari atti di istruttoria, potrà citare senz'altro l'incolpato a comparire innanzi a lui o davanti al tribunale consolare.

« Art. 95. La persona offesa può costituirsi parte civile.

« Se non dimorerà nel luogo della residenza del console, sarà tenuta ad eleggervi domicilio mediante dichiarazione a farsi nell'ufficio consolare; altrimenti non potrà opporre il difetto di significazione di alcun atto di istruzione.

« Art. 96. Il console, sulla notizia avuta di qualche crimine o delitto rispetto ai quali possa essere utile una visita locale, si trasferirà con tutta la possibile premura, assistito dal segretario, sul luogo del reato, onde accertarlo mediante processo verbale; sequestrerà tutti gli oggetti che potranno servire all'istruzione; farà le visite e perquisizioni al domicilio, alla dimora o stabilimento dell'imputato.

« Gli oggetti sequestrati saranno depositi nell'ufficio consolare e se ne farà processo verbale, che sarà sottoscritto dal console e dal segretario. »

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Domando la parola.

Io proporrei che dopo la parola *assistito*, si aggiunga: *per quanto è possibile*, ed eccone il motivo.

Può avvenire che nel momento in cui giunga al console la notizia di qualche reato, e vi sia urgenza che si trasferisca a constatarlo, esso non abbia il segretario, ed in quei paesi non se ne possa tosto un altro provvedere. In queste circostanze bisognerebbe lasciare al console la facoltà di recarvisi da solo, come l'hanno gli ufficiali di pubblica sicurezza, i quali, in difetto di segretari, procedono essi stessi; è perciò che io propongo si dica: « assistito per quanto è possibile dal segretario. » Scorgesi così che il non esserne assistito è una

TORNATA DEL 4 MAGGIO 1858

eccezione; ed in caso d'impossibilità, meglio è procedere senza di esso che il non procedere.

Spero che la Commissione non avrà difficoltà di accettare quest'aggiunta.

MONTAGNINI, relatore. Questa locuzione: « assistito dal segretario » la Commissione l'ha ritenuta tal quale era stata proposta dal Ministero...

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Io proporrei un emendamento.

MONTAGNINI, relatore. Ora l'onorevole guardasigilli cita il caso non impossibile ad accadere che il segretario non potesse accompagnare il console a fare gli atti processuali.

Io stimo che, per quanto possa essere possibile questo caso, non sia poi altrettanto possibile, che anzi ravviso molto improbabile che il console, se non ha a sua disposizione il segretario, non possa avere a sua disposizione qualunque altra persona per essere assunta all'ufficio di segretario, e siccome il console potrà con tutta facilità trovare chi l'assisti in queste funzioni, avuto riguardo all'importanza delle sue funzioni giudiziarie che è chiamato ad adempiere, considerato che in tutte le leggi l'assistenza del segretario è richiesta anche un po', se non molto, a guarentigia dell'opera del giudice che procede, io ravviserei che tutt'al più, se così crede, la Camera, alle parole: *assistito dal segretario*, si aggiungano queste: *o di chi ne faccia le veci*.

In questo modo se il segretario può intervenire, interviene; se non lo può, per qualunque causa, il console potrà assumere un'altra persona a farne le veci, e così ad esercitarne le funzioni.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Io non posso a meno d'insistere nella fatta proposta, la quale è un emendamento alla redazione del progetto ministeriale, poichè io non vorrei avere la responsabilità delle conseguenze anche di un solo caso in cui per mancanza del segretario od altri a farne le veci si ommettesse di constatare un reato che importasse alla società ed alla moralità pubblica di punire.

L'onorevole relatore diceva che rarissime volte avverrà che manchi il segretario del console e non vi sia altri che possa surrogarlo; io lo consento: non è però da dimenticare che facciamo una legge la quale debbe essere per lo più eseguita in paesi in cui l'istruzione non è diffusa, ed in cui frequenti sono i casi di malattie che possono impedire agli impiegati tutti del Consolato di potersi trasferire assieme al console per l'oggetto di cui è questione; se ammette l'onorevole relatore che questo non è impossibile, mi pare che ciò basti per mostrare la necessità di provvedervi. Che se noi aggiungiamo le parole: *se è possibile*, noi imponiamo con esse l'obbligo al console di recarsi sul luogo accompagnato o dal segretario o da altri che ne faccia le veci, il quale sarebbe il segretario assunto, e non gli diamo facoltà di esimersi dal procedere per la sola ragione che non può avere seco il segretario quando questo caso avvenisse.

Io quindi insisto, e quando la Giunta persista ad opporsi, prego la Camera a deliberare tra le due proposte.

PRESIDENTE. Il ministro propone che si dica: « assistito dal segretario per quanto possibile. »

La Commissione propone: « assistito dal segretario o da chi ne faccia le veci. »

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Mi pare che si potrebbero unire le due locuzioni e dire: « assistito dal segretario o da chi ne faccia le veci, per quanto sia possibile. »

MONTAGNINI, relatore. Unendo le due locuzioni, allora può andare; perchè così non avverrà che quando il segretario non possa recarsi sul luogo, il console ci vada ordinariamente da solo; il che è cosa da evitarsi.

In questo modo, unendo assieme i due emendamenti, la Commissione si adatta.

RIGNON. Mi permetterei di fare una osservazione.

Veramente è pericoloso che il console possa da solo fare un atto quale è quello di accertare un crimine od un delitto, e crederei si possa conciliare la cosa dicendo: « dal segretario o da chi venga assunto a farne le veci. »

Voci. C'è già!

PRESIDENTE. Fo osservare che la proposta porta già le parole: « dal segretario o da chi ne faccia le veci, per quanto sia possibile. »

RIGNON. Dicendo: « o da chi ne fa le veci, » pare che significhi colui che *sia già a priori* destinato a farne le veci; invece *assunto per farne le veci* vuol dire che, a discrezione del console stesso, se ne prende uno che all'occorrenza del caso vi supplisca, e la disposizione resta molto più larga e supplisce anche alle parole: *se è possibile*, perchè non posso darmi a credere che in un Consolato non si trovi una persona capace ad assistere il console in un tale atto.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Rignon ad indicare la redazione che intende proporre.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Per soddisfare al desiderio dell'onorevole preopinante si potrebbe ancora variare la redazione dicendo: « o da altri che ne faccia le veci. »

RIGNON. « che ne faccia le veci, » non « che ne fa! » meno male, ma...

MONTAGNINI, relatore. Si potrebbe, per precisare di più, dire: « o di altro assunto a farne le veci. »

PRESIDENTE. L'emendamento è così concepito: « assistito dal segretario o da altro assunto a farne le veci, per quanto sia possibile. »

Se non vi sono opposizioni, s'intenderà adottato l'articolo 96 con questa modificazione.

(È adottato, e sono approvati senza discussione gli articoli seguenti sino al 126 inclusivamente.)

« Art. 97. Nel caso di ferita o di morte, il console si farà assistere da un ufficiale sanitario il quale, previo giuramento a mente dell'articolo 76, visiterà le ferite od il cadavere, e farà apposita relazione che, sottoscritta dal medesimo, dal console e dal segretario, verrà inserita nel processo verbale.

« Art. 98. Il console, per quanto sarà possibile, interogherà i testimoni sul luogo del reato, tanto a ca-

rico quanto a difesa, senza che siavi bisogno di citazione.

« Art. 99. Potrà, secondo la natura dei fatti accertati, ordinare con suo decreto l'arresto dell'imputato secondo i modi usati nel paese ove risiede.

« L'imputato però non potrà essere messo in istato d'arresto se non nei casi seguenti:

« 1° Di crimine;

« 2° Di delitto portante pena del carcere, purchè l'incolpato non sia iscritto come capo o come gerente di uno stabilimento commerciale.

« Art. 100. Nel caso di delitto potrà l'imputato in qualunque stato della causa essere ammesso a libertà provvisoria con ordinanza del console, purchè offra cauzione di presentarsi ad ogni richiesta ed elegga domicilio nel luogo ove siede il tribunale consolare.

« La somma della cauzione sarà fissata dal console.

« Se vi è parte civile, il console, nel fissare la somma, avrà eziandio riguardo all'indennità presunta.

« L'imputato può per povertà essere dispensato dalla cauzione nei casi previsti dall'articolo 6 della legge del 23 giugno 1854.

« Art. 101. Alle provvidenze emanate sulle domande per libertà provvisoria potrà soltanto formare opposizione l'imputato, e la medesima sarà portata avanti il tribunale consolare.

« Art. 102. L'imputato è interrogato ogni qual volta il console lo stimi conveniente per l'istruzione.

« Se è arrestato, l'interrogatorio deve farsi entro le ventiquattro ore.

« Se libero, viene citato a comparire al giorno ed ora fissata per decreto del console.

« Gli viene fatta ostensione delle scritture ed altri oggetti sequestrati, affinchè dichiarino se li riconosce.

« Art. 103. I testimoni, se nazionali, sono citati per comparire a giorno ed ora certa; se stranieri, si osserverà il disposto dall'articolo 73 della presente legge.

« Gli oggetti inservienti alla prova del reato saranno loro presentati affinchè dichiarino se li riconoscono.

« Art. 104. Tanto ai testimoni quanto ai periti chiamati per l'istruzione sono applicabili gli articoli 73, 74, 75, 76 e 77.

« Art. 105. Saranno pure osservate le disposizioni degli articoli 57, 61 e 65 ogni qual volta occorra di inoltrare domande od eseguire citazioni e significazioni ai querelanti, denunciati, testimoni, periti, imputati, fideiussori, od altre persone.

« Art. 106. Compiuta l'istruzione, il console riferirà la causa al tribunale consolare, perchè, a seconda dei fatti e delle prove, siano in camera di Consiglio pronunciati i provvedimenti d'istruzione suppletiva, di trasmissione, di rinvio o di non luogo, accennati dalle leggi di procedura criminale.

« Art. 107. Quando si tratterà di crimini e vi saranno sufficienti indizi di reità, la trasmissione degli atti sarà fatta all'avvocato fiscale generale presso la Corte d'appello di Genova.

« Art. 108. Quando sarà pronunciata l'accusa ed or-

dinato il rinvio avanti la Corte, l'avvocato fiscale generale ne darà tosto avviso al console per mezzo del Ministero, affinchè l'accusato venga, se ritenuto, tradotto nei regi Stati, e sieno trasmessi i corpi di reato.

« Art. 109. Nei giudizi istituiti davanti al console od al tribunale consolare, il giorno dell'udienza verrà fissato per decreto del console, coll'intervallo di tre giorni almeno fra la citazione e la sentenza se il convenuto risiederà nel luogo in cui è stabilito il Consolato. Se non vi risiederà, il decreto fisserà il termine per la comparizione avuto riguardo alle distanze.

« Art. 110. Il citato dovrà comparire personalmente ogni qual volta si tratti di delitti punibili col carcere.

« Negli altri casi potrà comparire per mezzo di procuratore speciale, salvochè il tribunale abbia ordinato il suo personale intervento.

« Art. 111. Il console ha la polizia dell'udienza.

« Durante la medesima l'ingresso della sala sarà lasciato libero ai nazionali iscritti nel registro consolare, eccettuati i casi in cui le leggi dello Stato vogliono o consentono che si tengano le porte chiuse.

« Art. 112. Si procederà all'udienza nell'ordine seguente:

« Fatta lettura dei processi verbali e delle relazioni di visita e perizia, i testimoni di carico e di difesa presteranno giuramento e saranno sentiti; le oggezioni proposte contro i medesimi saranno giudicate; sarà data lettura delle deposizioni scritte di quei testimoni i quali o per la loro lontananza o per qualche altra legittima causa non potranno comparire; i testimoni renitenti potranno essere condannati e costretti a comparire, conformemente all'articolo 72. Sarà fatta ostensione ai testimoni ed alle parti di tutti gli oggetti che potranno servire all'accusa ed alla difesa; la parte civile sarà sentita; l'imputato e la parte civilmente responsabile proporranno le loro difese; sarà permessa la replica alla parte civile, ma l'imputato o il suo difensore avrà sempre l'ultimo la parola; la sentenza sarà pronunciata immediatamente o rimessa alla prima udienza, che non potrà essere differita oltre il terzo giorno.

« La sentenza farà menzione dell'osservanza delle dette formalità; sarà motivata, e nel caso di condanna vi saranno citati gli articoli della legge applicata, i quali articoli dovranno essere stati letti all'udienza, e trovarsi testualmente riferiti nella sentenza.

« Se l'imputato è assolto, viene immediatamente posto in libertà o risolta la cauzione.

« Art. 113. Se all'udienza il tribunale riconoscerà che il fatto imputato abbia i caratteri di crimine e stimerà che non occorrono ulteriori atti d'istruttoria, provvederà a termini degli articoli 106 e 107, ordinando ad un tempo l'arresto dell'imputato.

« Se invece ravviserà la necessità di atti ulteriori, rimetterà al console il compimento dei medesimi.

« Art. 114. Se il tribunale riconoscerà che il reato costituisca una semplice contravvenzione, pronunzierà tuttavia sul medesimo.

TORNATA DEL 4 MAGGIO 1858

« Art. 115. Le condanne contumaciali in materia correzionale e contravvenzionale si avranno come non avvenute se il condannato vi avrà fatto opposizione per dichiarazione nell'ufficio consolare entro gli otto giorni successivi alla significazione della sentenza stessa, fatta a lui in persona od alla sua dimora reale od al domicilio eletto.

« Il tribunale potrà, avuto riguardo alla distanza dell'ultima dimora ed alla maggiore o minore facilità delle comunicazioni, prorogare nella stessa sentenza il termine utile per fare opposizione.

« Art. 116. Nei giudizi per contravvenzioni, se vi sarà parte civile la cui domanda ecceda il valore di lire trecento, il console manderà alla medesima di provvedersi in via civile, ed intanto statuirà sulla contravvenzione.

« Art. 117. Le sentenze dei consoli sono inappellabili, e contro di esse non si dà nemmeno ricorso in Cassazione.

« Art. 118. L'appello dalle sentenze proferite dai tribunali consolari sarà portato avanti la Corte d'appello di Genova.

« Art. 119. Dalle sentenze contumaciali non potrà il condannato interporre appello, dovendo a questo precedere sempre il giudizio di opposizione.

« Art. 120. La facoltà d'appellare apparterrà:

« 1° Al condannato;

« 2° Al pubblico Ministero presso la Corte d'appello di Genova;

« 3° Alla parte civile ed all'imputato per i soli danni od interessi civili quando la somma domandata ecceda le lire mille duecento.

« L'appello sarà però ammissibile, quand'anche la somma proposta per i danni ed interessi fosse minore di lire milleduecento, ogni qualvolta siavi pure appello relativamente all'azione penale per parte del pubblico Ministero o dell'imputato.

« Art. 121. L'appello sarà interposto per dichiarazione a farsi nella segreteria del tribunale consolare che ha pronunciato la sentenza entro il termine di giorni cinque dalla sua prolazione in presenza delle parti o dei loro rappresentanti: qualora la sentenza sia stata pronunciata in assenza di alcuno di essi, il termine sarà di giorni dieci dalla notificazione fattane personalmente o a dimora.

« Art. 122. La dichiarazione d'appello sarà sottoscritta dall'appellante o dal mandatario speciale.

« Art. 123. Nel termine di giorni dieci successivi alla dichiarazione di appello si dovrà deporre nella segreteria consolare un ricorso contenente i motivi di gravame, firmato come all'articolo precedente.

« Il ricorso conterrà inoltre l'elezione del domicilio in Genova e potrà anche contenere la nomina di un difensore.

« Art. 124. L'avvocato fiscale generale presso la Corte d'appello di Genova interporrà l'appello per mezzo di una rappresentanza contenente i motivi di gravame al fine di ottenere dalla Corte stessa la citazione dell'imputato.

« Copie della rappresentanza e del decreto di citazione dovranno essere notificate all'imputato entro i sei mesi successivi alla prolazione della sentenza.

« Art. 125. Il ricorso dell'imputato o la rappresentanza del pubblico Ministero saranno notificati alla parte civile, affinché possa, se lo creda, intervenire nel giudizio: nel qual caso farà elezione di domicilio in Genova.

« La parte civile, quando interponga appello, ha pure lo stesso obbligo quanto all'imputato.

« Art. 126. Le citazioni e significazioni nel giudizio d'appello saranno esclusivamente fatte al domicilio eletto e, in difetto, alla porta della Corte.

« Al condannato però che si trova in carcere saranno ivi fatte le occorrenti significazioni ed intimazioni.

« Art. 127. Qualora nel giudizio di appello si annulli una sentenza perchè il fatto costituisce un crimine, la Corte delegherà un membro per l'occorrente istruzione degli atti che si presenteranno ulteriormente necessari, e la causa verrà quindi riferita alla sezione di accusa. »

MONTAGNINI, relatore. Domando la parola solo per proporre una correzione di redazione. Invece di dire: « la Corte delegherà un membro per l'occorrente istruzione, » proporrei si dicesse: « la Corte delegherà un membro per fare gli atti che si presenteranno ulteriormente necessari all'istruzione della causa, ecc. »

PRESIDENTE. L'articolo 127 sarebbe dunque così modificato:

« Qualora nel giudizio di appello si annulli una sentenza perchè il fatto costituisce un crimine, la Corte delegherà un membro per fare gli atti che si presenteranno ulteriormente necessari, e la causa verrà quindi riferita alla sezione d'accusa. »

Lo pongo ai voti.

(È approvato, e sono approvati senza discussione i seguenti articoli:)

« Art. 128. In ogni caso di rinvio avanti il tribunale per il giudizio, se l'imputato già trovandosi nei regi Stati od in viaggio per esservi tradotto, la causa sarà portata avanti il tribunale di Genova senza necessità di alcun altro provvedimento.

« Art. 129. Ogni sentenza della Corte d'appello di Genova o dei tribunali dello Stato in caso di rinvio secondo l'articolo precedente portante condanna a pena corporale, sarà pubblicata alla porta dell'ufficio consolare nel cui distretto fu commesso il reato.

« Art. 130. I tribunali consolari potranno applicare il disposto dell'articolo 729 del Codice penale ai rei di più reati ed ai recidivi, purchè non si tratti di reati dello stesso genere.

« Art. 131. I consoli e i tribunali consolari potranno pure, secondo le circostanze, nella stessa sentenza sostituire alla pena del carcere o degli arresti quella della multa o dell'ammenda, e ciò indipendentemente dalle pene pecuniarie che potessero essere inflitte colla sentenza medesima.

« Art. 132. I consoli trasmetteranno entro un mese al ministro degli affari esteri copia d'ogni sentenza

proferta in materia penale, sì da essi che dai tribunali consolari, per essere consegnata all'avvocato fiscale generale di Genova.

« Trasmetteranno altresì ogni sei mesi uno stato delle pene pecuniarie il cui prodotto s'intenderà per intero devoluto all'erario.

« Art. 133. Ogni capitano di bastimento nazionale, diretto ad uno dei porti dello Stato, il quale ricusi di ottemperare alle richieste del console pel trasporto da farsi a mente della presente legge di un condannato o di un imputato, e dei corpi di reato od altri oggetti necessari alla procedura, incorrerà una multa non maggiore di lire mille da pronunciarsi dal console stesso, salvo appello alla Corte di Genova.

« Il capitano potrà inoltre essere con decreto del ministro della marina interdetto dal comando di qualunque bastimento portante bandiera nazionale per un tempo non minore di tre mesi nè maggiore di un anno.

« I capitani non saranno tenuti a ricevere a bordo imputati o condannati in numero superiore alla quinta parte dell'equipaggio delle loro navi.

« Art. 134. Le spese di giustizia penale occorrenti nei paesi ove s'esercita la giurisdizione saranno anticipate dallo Stato. Così pure le indennità dovute a capitani pei trasporti di cui all'articolo precedente, od ai consoli pel mantenimento degli arrestati, salvo il rimborso dei condannati, saranno pagate appena seguito l'approdo e la consegna nei regi Stati, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento.

« Art. 135. I delegati consolari informeranno i consoli da cui dipendono d'ogni reato commesso nel loro circondario ovvero a bordo di un legno nazionale mercantile in corso di viaggio: riceveranno pure le denunce e le querele, e le trasmetteranno al rispettivo console.

« Estenderanno in ogni caso i processi verbali, sequestreranno gli oggetti che potranno servire all'istruzione e riceveranno a titolo di semplice notizia le dichiarazioni dei testimoni e di qualunque individuo in istato d'arresto.

« Tuttavia non potranno procedere ad arresti personali od a visite e perquisizioni nel domicilio, nella dimora o nello stabilimento degl'incolpati se non in caso di flagrante reato o in virtù d'una delegazione speciale del console. »

DI SONNAZ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Su quale articolo intende di parlare?

DI SONNAZ. Sull'articolo 135.

Mi pare che non si sono lette le parole: *in istato d'arresto*.

PRESIDENTE. Si è letto l'articolo secondo la redazione proposta dalla Commissione. Del resto quest'articolo è già votato.

« Art. 136. Colla presente legge nulla è innovato riguardo ai regolamenti di polizia ed alle misure di sicurezza che, secondo le circostanze, possano i consoli fare e prescrivere nei limiti dei trattati e degli usi vigenti nei paesi di loro residenza. »

TORELLI. Qualora la Camera adotti quest'articolo rimangono confermati tutti gli antichi regolamenti di polizia che sono ancora in vigore secondo le leggi presenti. Ora io percorrendo questi regolamenti ho trovato che quello antico ancora in corso del 1816 contiene alcune disposizioni, che sono talmente in urto coi costumi moderni, che vi sarebbe grave inconveniente se esse potessero, anche indirettamente, ricevere la sanzione con l'adozione di questa legge. Così, per esempio, la proibizione di prendere a mutuo danaro da Turchi e Greci, la proibizione di entrare nella casa d'un turco senza permesso del console, la proibizione di possedere bene stabili in Turchia, e simili molte.

MONTAGNINI, relatore. Se permette l'onorevole Torelli io gli darò uno schiarimento di fatto, dietro il quale forse egli crederà che non occorra più di occuparsi di quelle disposizioni contenute nelle patenti del 1816.

TORELLI. Sì, sì, lo dia pure; perchè se quelle patenti non sono più in vigore, io non ho più nulla a dire.

MONTAGNINI, relatore. In senso del Ministero, almeno da quanto risulta dalla relazione che accompagna il suo schema di legge, ed in senso della Commissione, anche per quanto risulta dall'esposizione dei suoi motivi, appare null'altro essersi inteso con quest'articolo se non che di conservare ai consoli nello esercizio delle loro funzioni di polizia l'autorità di fare i regolamenti opportuni in base agli usi, alle consuetudini ed ai trattati. Di più abbiamo l'articolo ultimo di questo schema, col quale viene dichiarato che rimarrà abrogata ogni altra disposizione di legge o regolamento.

Vede adunque la Camera, e vedrà l'onorevole preopinante, come in questo modo non si possa più temere che quelle regie patenti del 1816 rimangano tuttavia in vigore. Esse sono abolite; solo rimane in vigore la facoltà inerente all'autorità di polizia conferita ai consoli di fare quei regolamenti, i quali, a norma degli usi e delle consuetudini locali, concorrono a far sì che la loro autorità di polizia venga a conseguire il suo scopo.

In tale senso vedranno l'onorevole preopinante e la Camera come quest'articolo possa meritare approvazione.

TORELLI. Quando rimanga inteso che i regolamenti del 1816 non avranno più vigore, io non ho nulla ad aggiungere; ma per verità la lettera dell'articolo pare si riferisca piuttosto al regolamento a farsi che a quelli già fatti e l'abolizione è piuttosto da ripetersi dalla disposizione dell'ultimo articolo.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, si intenderà approvato l'articolo 136.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Io non potrei pienamente ammettere la spiegazione limitativa che si è voluto dare a questi regolamenti; conviene che la Camera badi che si tratta dell'esercizio di prerogative di cui si usò finora nei paesi di Levante.

Secondo ciò che si pratica dagli altri consoli, non si poteva procedere diversamente; ed io credo che sarebbe pericoloso di stabilire qualunque siasi limitazione ai diritti dal nostro Governo finora esercitati; d'altronde non converrebbe innessuna maniera limitare le attribuzioni nostre quando gli altri agenti consolari hanno un esercizio stabilito veramente sugli usi e sui trattati.

Pregherei quindi l'onorevole preopinante a non insistere nelle sue osservazioni a questo riguardo.

Ho già detto che non è sicuramente intenzione del Ministero che si abusi di queste prerogative; ma per altra parte non converrebbe neanche di limitare le attribuzioni che si esercitarono sinora, e che possono essere in tanti casi necessarie, per trovarsi in condizione pari a quella degli altri agenti consolari.

PRESIDENTE. Faccio però osservare che l'articolo è già votato.

La parola spetta al deputato Daziani.

DAZIANI. L'onorevole ministro ha parlato di un oggetto che non fu mai nell'idea della Commissione. Noi non abbiamo mai inteso di limitare le facoltà dei consoli nel senso accennato dall'onorevole ministro; la questione stava tutta nel vedere se con questo articolo si continuava a lasciare esistere, qual legge vigente, la regia patente del 14 settembre 1816.

Noi crediamo che ciò non avverrà, e vogliamo con questo articolo solo continuare a dare ai consoli quella facoltà di fare nei limiti della loro giurisdizione i regolamenti di pubblica sicurezza che loro viene dagli usi o dai trattati permessa, non certo di lasciare continuare in vita queste regie patenti, che vengono poi abrogate coll'articolo 159, unitamente a tutte quelle altre leggi che finora esistevano su tale materia.

GENINA. Domando la parola.

Prima di procedere oltre in questa legge, desidererei di richiamare l'attenzione della Camera sopra una lacuna che mi sembra esistere all'articolo 115. Sebbene quest'articolo sia votato, credo che, trattandosi non di togliere ma d'aggiungere, vi sia ancora tempo.

In questo articolo si parla del caso in cui taluno sia condannato in contumacia, e si determina il tempo in cui può fare opposizione alla sentenza contumaciale, oltre il quale il suo diritto di opporre resta perento, e la sentenza contumaciale acquisterà l'intera e definitiva sua forza. In esso articolo si dispone in questo modo:

« Le condanne contumaciali in materia correzionale e contravvenzionale si avranno come non avvenute se il condannato vi avrà fatta opposizione per dichiarazione nell'ufficio consolare entro gli otto giorni successivi alla significazione della sentenza stessa fatta a lui in persona od alla sua dimora reale od al domicilio eletto. »

Qui adunque si contempla soltanto il caso in cui si conosca la dimora del contumace stato condannato; ma che cosa si dirà se la dimora del condannato non fosse conosciuta?

In quest'articolo non si determina più in qual modo

debba correre il termine di otto giorni per dichiarare perenta l'opposizione. È vero che nell'articolo 62 si è in modo generale stabilito che quando il convenuto non abbia dimora conosciuta nel distretto consolare, la significazione si eseguirà per affissione alla porta consolare.

Ma, siccome in questo articolo 115 non si richiama il disposto dell'articolo 62, potrebbe sorgere questo dubbio: quando è che la sentenza contumaciale acquisterà forza definitiva e si intenderà perento ogni diritto di opposizione? Simile dubbio importa scioglierlo, perchè altrimenti il contumace potrebbe dire: non mi avete fatta la intimazione nè a me in persona, nè alla mia dimora, nè al domicilio eletto; e allora sarà sempre in tempo a fare opposizione.

Dunque io sarei d'avviso, e tale è senza dubbio la mente del Ministero e della Commissione, che si debba supplire a questa lacuna; ed io proporrei di aggiungere queste parole dopo quelle che esistono al fine del primo capoverso dell'articolo 115:

« E, qualora non si conosca la sua dimora, alla significazione fatta mediante affissione alla porta del Consolato. »

Allora gli otto giorni partiranno dalla affissione, e si avrà modo di rendere esecutoria la sentenza contumaciale; altrimenti avvi una lacuna che non saprei come nei casi pratici si potrebbe colmare.

MONTAGNINI, relatore. Benchè creda la Commissione che, e col disposto dell'articolo 61 e col disposto più generico ancora dell'articolo 145, non ci possa essere simile dubbio, tuttavia aderisce ben volentieri a questa aggiunta per evitare anche la presunzione del dubbio. Anzi, conformando questa locuzione con quella usata nell'articolo 126, si potrebbe dire: « fatta in persona e, in difetto, alla porta del Consolato. »

Con questa spiegazione lo scopo sarebbe raggiunto.

GENINA. Io credo che rimane necessario di spiegare un po' meglio il concetto, perchè nell'articolo 62 si dice solamente: « quando la dimora non sia conosciuta nel distretto del Consolato; » ed io non vorrei questo quando si tratta di una sentenza contravvenzionale o correzionale.

Io sarei d'avviso che, qualora sia conosciuta la dimora, in qualunque luogo sia essa, sia sempre d'uopo fare intimare la sentenza. Io vorrei che si facesse l'affissione alla porta del Consolato quando realmente la dimora sia conosciuta, nè si sappia dove l'individuo siasi trasferito, ed eccome il perchè.

Supponiamo che il condannato dimori fuori del distretto consolare, ma in un luogo vicino; non so se in questo caso si vorrà impedire a questo individuo di fare le sue opposizioni, e che quindi si debba intimare la sentenza.

Per questo motivo parmi che bisogna ritenere la mia formola che è più precisa.

PRESIDENTE. La proposta del deputato Genina essendo aggiuntiva si potrà ancora mettere ai voti in aggiunta all'articolo 115.

Il deputato Genina propone che dopo le parole del primo capoverso dell'articolo 115: « od alla sua dimora reale od al domicilio eletto, » si aggiungano le seguenti: « e, qualora non si conosca la sua dimora, alla significazione fatta mediante affissione alla porta del Consolato. »

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Io accetto la proposta dell'onorevole Genina.

PRESIDENTE. Pongo ai voti quest'aggiunta.

(È adottata.)

Pongo ora ai voti il complesso di quest'articolo.

(È adottato.)

CASTAGNOLA. Giacchè veggo che la Camera è disposta a fare delle aggiunte, se me lo permette vorrei proporre una all'articolo 39 onde evitare contestazioni che inevitabilmente potrebbero succedere.

L'articolo 39 è così concepito:

« Giudicano come arbitri, quando ne sia loro deferita la cognizione, le contestazioni vertenti fra nazionali, purchè preceda un compromesso nelle forme riconosciute dalle leggi locali col quale le parti rinunzino ad ogni appello, ecc. »

Secondo il nostro Codice di procedura civile, allorchè si compromette, non si può rinunciare all'appello se almeno non si nominano tre arbitri.

Ora io credo essere intenzione della Commissione e del Governo con quest'articolo che si potesse eziandio rinunciare all'appello, nominando per arbitro il solo console; se questa è l'intenzione del Governo e della Commissione, io crederei conveniente che lo si spieghi più chiaramente, o che almeno almeno si faccia risultare dal processo verbale della Camera che questa era la sua intenzione, poichè potrebbe succedere che si intaccasse la decisione del console per quanto vi fosse la rinunzia all'appello, pel motivo che uno solo era l'arbitro nominato, mentre secondo la legge di procedura si richiede che almeno siano tre.

Propongo adunque che si aggiunga che per l'effetto dell'articolo 39 non si richiede la nomina di tre arbitri, e che basta solo la nomina del console, ovvero si faccia constare dal processo verbale essere questa l'intenzione della Camera.

MONTAGNINI, relatore. Il dubbio che ha sollevato l'onorevole Castagnola mi sembra che veramente non potrebbe eccitarsi sul serio, laddove si consideri che l'articolo 39 conferisce ai consoli di giudicare, come arbitri, quando sia loro deferita la cognizione delle contestazioni vertenti tra nazionali, purchè preceda un compromesso nelle forme riconosciute dalle leggi locali, e col quale le parti rinuncino ad ogni appello.

Dunque quando si dice specificamente che il compromesso deve essere fatto così, perchè il console possa giudicare come arbitro, mi pare impossibile che possa diversamente interpretarsi.

Ad ogni modo sono lieto che quest'osservazione dell'onorevole Castagnola dia luogo ad una dichiarazione per parte della Commissione, la quale entra precisamente nel suo senso.

CASTAGNOLA. Se mai dal processo verbale si farà risultare di questa dichiarazione dell'onorevole relatore, si avrà una norma che questa era l'intenzione della Commissione e della Camera, e quando si presentasse un dubbio, sono persuaso che questa dichiarazione influirebbe sull'animo dei giudici, e però non credo necessaria altra spiegazione.

MONTAGNINI, relatore. Io credo la cosa abbastanza chiara, perchè non v'ha dubbio che con una legge si può derogare ad un'altra, e, con questa legge viene appunto derogato alla parte del Codice di procedura dall'onorevole preopinante accennata.

Ad ogni modo, ripeto, questa dichiarazione renderà impossibile ogni dubbio, se mai potesse qualche dubbio insorgere a tale riguardo.

(Sono approvati senza discussione i seguenti articoli:)

« Sezione 4^a, *Della giurisdizione volontaria*. —

Art. 137. I Consolati oltre le attribuzioni loro avanti conferite, possono anche nell'interesse dei nazionali procedere a quegli altri atti appartenenti alla volontaria giurisdizione che siano dalle leggi autorizzati; pei medesimi atti i consoli sono investiti di tutte quelle facoltà che vengono assegnate ai giudici di mandamento ed ai presidenti di tribunale, e i tribunali consolari avranno quelle accordate ai tribunali provinciali o di commercio.

« Art. 138. L'esercizio della giurisdizione di cui all'articolo precedente è subordinato però ai trattati ed agli usi. Tuttavia si avranno sempre per validi nello Stato quegli atti di tutela, di amministrazione e conservatorii, cui i consoli, in prevenzione alle autorità del paese ed in difetto di provvedimenti per parte delle medesime, avessero proceduto, nell'interesse di minori o d'altre persone privilegiate, d'urgenza o sull'istanza delle parti.

« Nel concorso di simili provvedimenti per parte dell'autorità locale, nel giorno medesimo, si darà tuttavia la preferenza a quelli dei consoli per gli effetti cui sieno destinati a conseguire nello Stato.

« Art. 139. Sono però riservate ai tribunali sedenti nello Stato:

« 1° Le adozioni;

« 2° Le omologazioni, approvazioni od autorizzazioni di quelle deliberazioni, di quei contratti od atti qualunque che riguardano beni esistenti nello Stato o diritti reali garantiti sopra essi. Potranno tuttavia in questi casi i consoli o tribunali consolari ricevere l'atto che si deve omologare, approvare od autorizzare, procedere alle esplorazioni ed a tutti gli altri atti preliminari od incumbenti preparatorii indicati, richiesti o loro altrimenti delegati.

« Art. 140. Il tutore nominato e dimorante all'estero provvede anche agl'interessi del minore nello Stato.

« L'ufficio però del medesimo cessa dal giorno della revoca significata, qualora il minore ritornato nello Stato venga sottoposto a nuova tutela senza espressa conferma della prima.

« Cesserà inoltre, quanto ai beni del minore nello Stato, ogni qual volta abbia qui il consiglio di famiglia eletto un altro tutore.

« Art. 141. L'accettazione della tutela è obbligatoria ai nazionali pel tempo della loro residenza nel distretto del Consolato, salvi i motivi di scusa stabiliti dal Codice civile.

« Art. 142. La mancanza di nazionali possono essere tutori, protutori, e fare parte di un consiglio di famiglia anche gli esteri.

« Art. 143. La vendita di beni spettanti a persone privilegiate ed esistenti all'estero si farà nei modi e colle formalità possibili nel paese in cui deve avere luogo.

« I tribunali consolari possono pure in conseguenza dispensare, secondo le circostanze, dalle formalità degli incanti, ristrettivamente ai beni suddetti.

« Art. 144. Il ricorso contro le provvidenze dei consoli e dei tribunali consolari per gli atti contemplati in questo capo e l'appello dalle medesime, quando sono ammissibili a tenore delle relative disposizioni del Codice civile, sono portati avanti la Corte di Genova. Se ne farà la dichiarazione e la notificazione nei termini e modi prescritti dall'articolo 83 della presente legge.

« Le provvidenze che fanno oggetto dei richiami sono cionnullamente esecutorie, oltre i casi previsti dalle leggi, ogni qual volta il console o il tribunale consolare stimino di preserverne la provvisoria esecuzione con o senza cauzione.

« Sezione 5^a, *Disposizioni comuni alle sezioni precedenti.* — Art. 145. Le leggi dello Stato sulla procedura civile e criminale saranno osservate dai consoli e dai tribunali consolari in tutto ciò per cui non sia altrimenti statuito dai trattati e dalle consuetudini, e dalla presente legge.

« Qualora vi sia impossibilità di osservare le forme prescritte dalle leggi nostre, ne sarà fatta menzione nei singoli atti.

« Art. 146. Non saranno però ammesse altre nullità di forma fuorchè quelle che lasciano assoluta incertezza sulle persone, sull'oggetto delle istanze, sul luogo e sul termine per comparire, ovvero che costituiscono l'essenza dell'atto.

« Art. 147. Per le sentenze e decreti pronunciati in virtù delle disposizioni dei tre capi precedenti avrà luogo il ricorso in Cassazione a termini delle leggi dello Stato, salvo il disposto dell'articolo 117.

« Art. 148. I tribunali dello Stato possono indirizzare rogatorie ai consoli ed ai tribunali consolari, e viceversa possono questi rivolgerne ai tribunali stessi per l'esecuzione dei propri giudicati e provvedimenti.

« I consoli sono pure autorizzati ad eseguire le commissioni rogatorie che vengano loro indirizzate da tribunali stranieri al fine di procedere a visite, perizie ed esami di testimoni ed a ricevere dichiarazioni di nazionali sardi, stabiliti o di passaggio nel distretto del Consolato.

« Titolo III. *Dei diritti di cancelleria ed altri dovuti*

per gli atti a farsi nei Consolati. — Art. 149. I diritti da pagarsi ai Consolati sono determinati dalla tariffa annessa alla presente legge.

« Ogni altra riscossione è vietata.

« Art. 150. Tali diritti si dividono in due classi, secondo la residenza dei consoli:

« Quelli di prima classe sono dovuti nei porti fuori d'Europa, in quelli del mar Nero, del Danubio e del mare d'Azoff;

« I diritti di seconda classe sono dovuti in tutti gli altri Consolati.

« Art. 151. I consoli spediscono gratuitamente:

« 1° Tutti gli atti e le copie dei medesimi per servizio dello Stato;

« 2° Quelli richiesti da autorità estere là dove esista eguale trattamento a favore dei nazionali;

« 3° Quelli di cui abbisognino gli iscritti al servizio militare di terra e di mare per tutto ciò che è relativo al servizio medesimo;

« 4° Quelli necessari a nazionali indigenti;

« 5° Quegli altri per cui l'obbligo della spedizione gratuita venga stabilito da regolamento.

« Art. 152. In tutti i casi in cui si fa luogo a riscossioni di tassa, ovvero quando vengono rilasciati atti gratuiti, i consoli indicheranno sugli atti stessi e annoteranno in apposito registro l'ammontare della tassa riscossa, ovvero il motivo della spedizione gratuita.

« Art. 153. Una copia degli articoli del presente titolo e della tariffa starà permanentemente affissa in ogni ufficio consolare.

« *Disposizioni generali e transitorie.* — Art. 154. Gli atti fatti e le sentenze pronunciate nel regno non potranno essere ammessi ed eseguiti negli uffici consolari se non sono stati legalizzati dal Ministero degli affari esteri.

« Similmente gli atti e le sentenze consolari non possono venire ammessi dalle autorità del regno se prima non sono stati legalizzati dal Ministero degli affari esteri.

« Art. 155. Le disposizioni della presente legge riguardanti i nazionali sono pure applicabili ai protetti sardi nel limite dei trattati e conformemente alle consuetudini.

« Art. 156. Coll'attuazione di questa legge cesserà ogni ufficio, stipendio ed assegno non contemplato nelle unite tabelle A, B.

« Cesserà pure, non ostante qualunque consuetudine in contrario, l'esazione di qualsiasi tassa relativa al servizio consolare, la quale non sia portata nell'annessa tariffa.

« Ogni ufficiale consolare conserverà tuttavia quel titolo superiore onde già si trovasse investito.

« Art. 157. Intanto, e finchè dureranno in carica gli attuali titolari, saranno conservate *come maggiori assegnamenti* le allocazioni sotto qualunque denominazione di cui godono alcuni ufficiali consolari di seconda categoria.

« Art. 158. Gli ufficiali consolari che saranno com-

presi nella nuova pianta continueranno a percepire gli attuali loro stipendi, quand'anche vengano chiamati ad impieghi cui vada unito uno stipendio od assegnamento maggiore.

« Potranno soltanto conseguire il maggiore soldo assegnato ai posti che essi occuperanno, allorquando si potrà farne godere senza eccedere la spesa complessiva portata dalla nuova pianta, tenuto anche conto del disposto nell'articolo precedente e degli stipendi temporaneamente conservati a favore degli ufficiali che dovessero rimanere fuori pianta. »

RICCI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RICCI. Ho chiesto la parola prima che sia tutta compiuta la legge per proporre l'aggiunta di un articolo.

La Camera conosce come in molti luoghi, e principalmente in vari scali del Levante e in alcune regioni d'America, la nostra popolazione ed i nostri emigranti siano in numero straordinario. A Montevideo, a Buenos-Ayres essi ascendono a una ventina di migliaia; in altri luoghi è maggiore o di poco inferiore, ed in altri va aumentando, come sarebbe al Chili e nel Messico.

Queste popolazioni sono composte di persone d'ogni classe, la maggior parte poverissime e d'alcuni pochi che hanno capitali ed esercitano la mercatura su una scala assai vasta. Tali masse di popolazione, massime nelle suddette regioni ed in alcune di Levante, hanno bisogno in qualche modo di essere assistite ed anche sorvegliate, perchè non sempre tutte sono persone dotate di ottimi costumi. Vi sono, come succede nelle società numerose, ogni qualità di persone. In genere la loro tutela e la loro sorveglianza è affidata bensì ai consoli, e così deve essere; ma sarebbe pure utilissimo che i consoli medesimi fossero aiutati nell'esercizio delle loro funzioni dalle persone più rispettabili di queste stesse popolazioni. Questo metodo non è cosa sconosciuta nè nella storia nè anche al presente presso qualche nazione; anzi, persino dagli antichi regolamenti francesi del 1600, ossia dalle ordinanze di Luigi XIV, era costituita una rappresentanza della nazione francese nelle diverse piazze di Levante.

Ma questo bisogno credo che si manifesti vigorosamente ora nelle condizioni della nostra ampissima emigrazione in America. Già la Camera conosce che in alcune di queste località si sono stabiliti degli ospedali, in altre alcune associazioni di beneficenza e di istruzione. Per questi istituti, pare a me, i consoli possono fare molto; ma essi potrebbero essere molto maggiormente promossi ed avvivati se ci fossero persone del paese dimoranti in quelle colonie che avessero una qualche ingerenza, una, direi, pubblica missione sulle medesime. Nè ciò offenderebbe menomamente la sovranità locale, perchè sarebbe in qualche modo una giurisdizione volontaria o piuttosto un'associazione di mutuo soccorso, una sorveglianza esercitata nel comune interesse e della colonia e del Governo del luogo.

Io non intratterrò lungamente la Camera per isvolgere partitamente la necessità che esiste, secondo me, di

questa istituzione. Potrei illustrare e spiegare il mio concetto con molti esempi; accennerò solo l'inconveniente, notato ieri, della diserzione dei nostri marinai. Questi cercano naturalmente di nascondersi, massime per il tempo che resta ancora in quello rade il bastimento che hanno abbandonato. Ove esistesse una rappresentanza della popolazione, essa potrebbe facilmente rinvenire il luogo dove i marinai si sono nascosti e rimandarli alla loro nave.

Questa rappresentanza non servirebbe solo a coadiuvare il console nella polizia della colonia, ma anche ad avvivare lo spirito d'associazione ed i mezzi di beneficenza, ed anche a mantenere più stretti i vincoli colla madre patria. Abbiamo visto che spesso questi individui ritengono sentimenti assai vivi di nazionalità; così in Genova, all'occasione del colera e della sottoscrizione pei cento cannoni, si è visto quanto i nostri concittadini nutrissero vivi le reminiscenze e l'amore dell'antica madre patria.

Quindi crederei opportuno in questa legge generale d'innestare, per dire così, un'idea la quale potrebbe col tempo essere feconda, andare successivamente svolgendosi e fissare in qualche modo i primordi di una efficace rappresentanza nella colonia.

L'articolo che io propongo sarebbe in questi termini:

« Nel Levante e fuori d'Europa, quando sia richiesto dal voto dei nazionali e quando il Governo lo ravvisi conveniente, potrà essere stabilita presso i Consolati una rappresentanza della colonia, da rinnovarsi per mezzo d'elezione dietro le norme di speciali regolamenti da approvarsi con decreti ministeriali. »

A dire il vero, io aveva creduto anche di sviluppare un po' quel concetto, e quindi aggiungere vari altri articoli di spiegazione; ma avendomi esso fatto supporre che non era lontano dall'approvarne l'idea, ma trovava qualche difficoltà riguardo ai successivi articoli, ho creduto di prescindere, per non dare luogo a lunghe discussioni, da quegli articoli.

Mi pare però che, qualora si ammetta questo concetto nella legge, esso, in altra circostanza, potrà essere svolto in modo da raggiungere pienamente il suo scopo.

PRESIDENTE. Il deputato Ricci propone la seguente aggiunta:

« Nel Levante e fuori d'Europa, quando sia richiesto dal voto dei nazionali e quando il Governo lo ravvisi conveniente, potrà essere stabilita presso i Consolati una rappresentanza della colonia, da rinnovarsi per mezzo d'elezione dietro le norme di speciali regolamenti da approvarsi con decreti ministeriali. »

Siccome questa proposta aggiuntiva dovrebbe inserirsi dopo l'articolo 158, porrò anzitutto ai voti questo ultimo.

(È adottato.)

La parola spetta al signor ministro degli esteri.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e dell'interno. L'onorevole Ricci osservava come nei paesi dove si trova un'agglomerazione di nazionali

fosse opportuno di procurare loro i mezzi di costituire una specie di rappresentanza, onde meglio conoscere i loro bisogni comuni, e cooperare col console al bene dei loro concittadini.

Il principio è ottimo, ed ove si possa applicare su basi ragionevoli, non vi è dubbio che esso potrà produrre ottimi risultamenti. Perciò io reputo che non vi sia alcun inconveniente, e che sia anzi opportuno introdurlo nella legge, e mi associo volentieri alla proposta dell'onorevole Ricci.

Se, quand'egli gentilmente mi comunicava la sua intenzione, io ho dovuto invitarlo a non dare a quel principio maggiore sviluppo, vale a dire a non addentrarsi nei particolari, egli è perchè non si può intorno a questa materia stabilire norme generali ed uguali per tutti i luoghi. La costituzione di queste rappresentanze deve essere ordinata in relazione alle condizioni politiche e sociali di questa o di quella località ove vi è agglomerazione di nazionali, le quali condizioni possono variare dal sistema assoluto della Turchia a quello delle larghissime libertà delle repubbliche del mezzogiorno dell'America non solo, ma ben anche secondo la natura stessa delle colonie.

A Costantinopoli, per esempio, la colonia sarda si compone assolutamente di elementi diversi da quelli che compongono le colonie sarde di Buenos-Ayres, di Montevideo, e di altri paesi d'America; quindi sarebbe stato impossibile lo stabilire norme anche approssimativamente applicabili quando si fosse voluto discendere ai particolari.

Si sarebbe dovuto stare talmente sui generali che le prescrizioni non avrebbero avuto più alcuna pratica applicazione; ed intanto si sarebbe veramente portato incaglio all'azione del Governo, e nello stesso tempo non vi è dubbio che si sarebbe cziando incorsi nel pericolo di eccitare la gelosia di certi Governi.

Se si inserissero articoli che dessero luogo ad interpretazioni, per le quali si potesse credere volersi stabilire veramente una associazione avente vita propria, indipendente dai Governi locali, in certi paesi, si potrebbe eccitare le suscettibilità di questi Governi medesimi.

Io credo quindi che sia opportuno adottare il principio, ed introdurlo nella legge, lasciando che poi il Governo nel secondare i desiderii dei nazionali veda di attuare questo principio, tenendo conto delle condizioni politiche e sociali delle rispettive agglomerazioni di nazionali nei paesi di Levante e fuori d'Europa.

Per questi motivi io invito la Camera ad accogliere con favore la proposta dell'onorevole Ricci.

PRESIDENTE. La proposta Ricci prenderebbe il numero 159; la rileggo (*Vedi sopra*) e la metto ai voti.

(È approvata.)

« Art. 159, ora 160. La presente legge entrerà in vigore a partire dal..... e dallo stesso tempo s'intenderà abrogata ogni altra disposizione di legge o regolamento, come pure ogni contrario uso o consuetudine. »

Invito la Commissione ad indicare la data.

MONTAGNINI, relatore. Il 1° gennaio 1859.

TORELLI. Fra le consuetudini che sono invalse a Costantinopoli, ove avvi un buon numero di sudditi sardi, vi ha quella di definire le controversie che insorgono fra sudditi di diverse potenze mediante Commissioni miste.

Certamente la Commissione sarà edotta di questo modo di definire le cause, e saprà anche che è un modo assai costoso, dappoichè venni assicurato che non costano mai meno di 400 o 450 lire, benchè talvolta l'oggetto in questione non abbia maggiore valore, ed il numero di queste cause non è mai in media al disotto del 200 circa all'anno.

Io chieggo alla Commissione se con questa legge tali Commissioni vengano abrogate, ovvero se questo modo di giudicare le vertenze sia tolto di mezzo e l'attore rimandato avanti il Consolato cui appartiene il debito o reo convenuto.

MONTAGNINI, relatore. L'onorevole Torelli, il quale parla delle Commissioni miste, certamente le conosce, e le conosce anche la Commissione, che se ne ebbe ad occupare.

Le Commissioni miste, come il nome stesso lo indica, sono composte di persone di varie nazioni. Ma quando è che queste Commissioni si riuniscono per giudicare? Quando si tratta di interessi di individui appartenenti a nazioni diverse.

Ora, la nostra legge provvede all'interesse dei nazionali e per le cause in cui essi sono attori contro di un nazionale, e per quelle in cui, viceversa, sono convenuti. Ma quando queste cause interessano individui esteri o di più nazioni, la Commissione non vedrebbe veramente il come si potrebbe qui da noi, in Parlamento, anche volendolo, rifare un uso che è invalso in quelle parti.

Le Commissioni miste non provengono nè da trattati, nè da leggi, nè da convenzioni internazionali, ma provengono da un uso colà stabilito; a quest'uso sarà certamente giuoco forza di adattarsi quando si tratterà di cose interessanti persone di nazionalità miste, salvo ad ottenere qualche temperamento in via diplomatica.

Io perciò credo che nè la Commissione nè il Governo, in questa legge, ove ben si consideri, intese derogare punto a quegli usi; anzi in molti luoghi della presente legge è altamente proclamato che le sue disposizioni avranno luogo in quanto non ostino ad essa i regolamenti e le consuetudini locali.

TORELLI. Convengo che è forse il meglio che continui ad aver corso questa consuetudine, benchè non sia indispensabile; ma chiederei se, stando in fatto che questi giudicati sono così onerosi alle parti, come mi venne riferito, non convenga provvedervi almeno diplomaticamente e di concerto con le altre potenze, onde avere una giustizia meno onerosa; per questo io mi restringerò a chiamare l'attenzione del Governo sopra questo modo di giudicare le cause, e mantenere quello che hanno d'utile, riformandone l'abuso.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli e-

steri e dell'interno. Come osservava l'onorevole relatore della Commissione questi tribunali misti non giudicano punto in virtù di una delegazione fatta dal potere legislativo sardo. Noi non abbiamo nessun mezzo, nessun diritto per delegare la facoltà di giudicare in causa fra nazionali ed esteri in un paese estero.

TORELLI. Mi perdoni; se stanno i fatti come mi vennero riferiti, i giudici sono nominati dai consoli delle varie nazioni, e formasi per tal modo una Commissione mista.

CAVOUR, *presidente del Consiglio, ministro degli esteri e dell'interno.* Mi permetta. Sono i consoli delle varie nazioni quelli che scelgono i giudici per formare una Commissione mista; perciò la formazione di questa Commissione non dipende unicamente da noi. Noi, in virtù di una consuetudine invalsa, di una consuetudine che è stata indirettamente confermata dai trattati, concorriamo nella composizione di questi tribunali; ma non siamo noi che nominiamo questi tribunali che giudicano quando si tratta di interessi fra persone di varie nazioni in un paese a cui non appartiene alcuna delle parti litiganti.

Quando verte una qualche causa fra due nostri connazionali, oppure quando un nostro connazionale essendo convenuto trae a sè l'attore, allora si può con una finzione legale intendere che noi tramandiamo ai consoli od ai tribunali consolari di Costantinopoli la facoltà giudicante che abbiamo. Ma, trattandosi di questione in cui sono interessati cittadini di varie nazioni in un paese estero, non possiamo avere la pretesa di esercitarvi una giurisdizione. Quello che si può fare si è prendere ad esame questi usi ed abusi che vennero indicati dall'onorevole Torelli, e per via diplomatica cercare di intenderci colle nazioni che concorrono alla costituzione di questi tribunali, ed anche col Governo territoriale per rimediarvi; ma legislativamente noi non possiamo far nulla.

Ed invero sarebbe una cosa strana che il potere legislativo sardo volesse imporre un modo di giudicare ad un tribunale che, per lo meno, ha il carattere d'internazionale.

Per queste principali ragioni non ho difficoltà a dichiarare che prenderò in seria considerazione quanto venne esposto dall'onorevole Torelli per cercare di portarvi rimedio, la qual cosa non potrò fare in via legislativa, ma farò in via diplomatica.

TORELLI. Sono soddisfatto, perchè questo è quanto io chiedeva. Io comprendeva benissimo che non conveniva andare contro a questa abitudine, che si limita, credo, a Costantinopoli...

CAVOUR, *presidente del Consiglio, ministro degli esteri e dell'interno.* Anche ad Alessandria si usa così.

TORELLI... ma io desiderava appunto le spiegazioni che ha date l'onorevole ministro, di cui mi dichiaro pienamente soddisfatto.

PRESIDENTE. « Art. 160. La presente legge entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 1859; e dallo stesso tempo si intenderà abrogata ogni altra disposizione di

legge o regolamento, come pure ogni contrario uso o consuetudine. »

Lo metto a partito.

(È approvato.)

Ora, crede la Camera che si debba dare lettura delle tabelle?

Voci. Prima le tariffe.

PRESIDENTE. Proporrei che si desse lettura delle tabelle e delle tariffe, e che si procedesse oltre se non vi sono osservazioni. (*Sì! sì!*)

« Tabella A. *Pianta del personale consolare di prima categoria e relativi stipendi:*

« 4 Consoli generali di prima classe, lire 6000;

« 6 Id. di seconda classe, lire 5000;

« 6 Consoli di prima classe, lire 4000;

« 8 Id. di seconda classe, lire 3500;

« 6 Viceconsoli di prima classe, lire 2500;

« 6 Id. di seconda classe, lire 2000;

« 8 Id. di terza classe, lire 1,500;

« 4 Applicati volontari (senza stipendio). Partecipano soltanto fra tutti, a titolo di assegnamento, alla somma di lire 5000.

« Gli stipendi iscritti nella presente tabella sono pagati a trimestri anticipati. »

CROTTI. Io veggio che la Commissione stabilisce che gli stipendi scritti nella presente tabella saranno pagati a trimestri anticipati.

Questo favore esisteva già nei regolamenti del 1825-1832-1835; ma, se non erro, l'onorevole conte di Cavour ottenne nel 1851 (essendo allora ministro di finanze) dalla Camera e dal ministro degli esteri l'abolizione di questi pagamenti anticipati.

Ora io non capisco come vengano di nuovo proposti, mentre allora si riconobbe che portavano molti sconcerti nell'amministrazione e perdite all'erario.

Parmi che questo si potrebbe fare per le assegnazioni locali, perchè queste sono per fitti, sono per spese di ufficio, sono per rappresentanza nazionale, e gli agenti consolari non avrebbero fondi per fare queste anticipazioni; ma in quanto agli stipendi non vedrei questa necessità. Credo che anzi questo potrebbe dar luogo a reclamazioni per parte del corpo diplomatico, il quale avrebbe lo stesso motivo di chiedere queste anticipazioni. Parmi a tale riguardo potrebbe adottarsi il sistema seguito nel Belgio, che cioè questi stipendi fossero pagati alla metà del trimestre; in questo modo lo stipendio degli agenti consolari, che verrebbero a morire nei primi 45 giorni, sarebbe perduto dalla loro famiglia, invece sarebbe dalla medesima percepito qualora venissero a mancare dopo la metà del trimestre; in tal caso non vi sarebbe più imbarazzo di sorta e l'erario non verrebbe mai a soffrirne. Se il ministro degli affari esteri e la Commissione non avessero difficoltà, io sostituirei questa proposizione all'avvertenza, la quale dice: « Gli stipendi iscritti nella presente tabella sono pagati a trimestri anticipati. » Se però essi ci vedono ostacoli, io non faccio istanza perchè sia ammessa questa mia proposizione.

CAVOUR, *presidente del Consiglio, ministro degli esteri e dell'interno*. Risponderò al deputato Crotti che, se in tesi generale è meglio che gli stipendi siano pagati a trimestri scaduti che a trimestri anticipati, si è creduto però dover fare, a favore del corpo consolare, un'eccezione, la quale è fondata principalmente sul motivo che i consoli abitano in paesi molto lontani, ma percepiscono nel nostro Stato lo stipendio, ed ivi debbono costituire un procuratore, il quale sia abilitato a riceverlo.

Ora se si pone mente che sono a carico del console le spese di fare passare i fondi dalle mani del procuratore alla sua destinazione, così, dico, egli si trova, rispetto agli altri impiegati, in una condizione molto svantaggiosa, giacchè ha da sopportare le spese di cambio, le quali sono spesso assai gravi, e da soffrire un ritardo per il tempo necessario onde fare pervenire i fondi dalle mani del suo rappresentante alle sue. Quindi si stimò giusto di procurargli il compenso del pagamento anticipato.

Suppongasi un console nelle Americhe, per esempio a Buenos-Ayres. Quand'anche esso sia pagato il primo del trimestre, non riceverà i fondi se non 50 giorni dopo: e ciò soltanto quando il suo procuratore abbia trovato carta che possa convenire, perchè è difficile che convenga inviare il numerario; bisogna spedire carta diretta o carta su Londra; e questa spesso non si trova immediatamente.

Si è dunque nell'intento di compensare i consoli di questo sacrificio, che si fa loro il favore di pagarli anticipatamente.

L'onorevole conte Crotti diceva: ma se si accorda questo vantaggio ai consoli, perchè non si concede similmente al corpo diplomatico?

Io risponderò dapprima che il corpo diplomatico è destinato nel suo complesso, in Europa, mentre il corpo consolare, nel suo complesso, abita i lontani paesi del Levante, oppure è fuori dell'Europa; quindi questa trasmissione impone un sacrificio molto minore al primo che al secondo; oltre di che, in complesso, il corpo diplomatico è più ricco del consolare, e quindi è maggiormente in condizione di potere aspettare il pagamento dello stipendio.

Finalmente faccio osservare che si avrebbe una complicazione nella contabilità se si adottasse la transazione proposta dall'onorevole Crotti, quella cioè di fare pagare i consoli alla metà del trimestre, ad imitazione di quanto succede nel Belgio.

Io penso quindi che, in vista delle considerazioni che ho esposte, la Camera ravviserà essere un atto, se non di giustizia, di equità, il compensare i consoli dei sacrifici a cui devono sottostare per fare passare i fondi dalle mani dei loro rappresentanti nelle proprie, concedendo loro il favore dei pagamenti anticipati.

PRESIDENTE. Il deputato Crotti ha facoltà di parlare.

CROTTI. Quanto all'inconveniente accennato pel ritardo di molto tempo che soffre il console nel ricevere

lo stipendio, questo non è che per la prima volta. Stabilito in Torino un suo procuratore, l'agente, che parte per quei paesi lontani, prende le sue misure affinché lo stipendio gli venga successivamente trasmesso.

Io non trovo adunque alcun grave e speciale inconveniente, come neppure troverei che vi sia poi una totale differenza tra gli agenti diplomatici ed i consolari. Certamente anche le nostre legazioni che abbiamo in America sono soggette al medesimo ritardo.

Quanto al pagamento alla metà del trimestre, io credo che il signor ministro degli esteri non mi ha capito.

Io avrei voluto il pagamento alla metà del trimestre precisamente per evitare gli inconvenienti di contabilità. Se si paga anticipatamente, quando l'agente consolare venisse a morire, bisognerebbe necessariamente farsi restituire dalla famiglia quel tanto di stipendio che ha ricevuto anticipatamente, corrispondente ai giorni che non ha prestato servizio; e se la sua famiglia non si trova molto agiata e le circostanze non lo permettono, sarà difficile di ottenere il rimborso. Invece pagandosi alla metà del trimestre, i rischi sarebbero perfettamente eguali, nè la famiglia, nè il Governo ci perderebbero, e l'amministrazione sarebbe mirabilmente semplificata.

PRESIDENTE. L'onorevole Crotti propone...

CROTTI. La mia proposizione sarebbe questa:

« Gli stipendi degli agenti consolari saranno pagati alla metà d'ogni trimestre, di modo che, in caso di decesso dell'agente nella prima metà del trimestre, non saranno buonificati i giorni dovuti al defunto e nella seconda metà non sarà la famiglia tenuta alla restituzione. »

CAVOUR, *presidente del Consiglio, ministro degli esteri e dell'interno*. Faccio osservare all'onorevole Crotti che l'inconveniente si riproduce a tutti i trimestri. La prima volta, se si accettasse questo sistema, per esempio il console di Buenos-Ayres riceverebbe il suo stipendio non alla fine del trimestre, ma cinque mesi dopo la sua nomina; la seconda rata l'avrebbe cinque mesi dopo il principio del secondo trimestre. Sicuramente, fatta una volta l'anticipazione dei cinque primi mesi, esso si troverebbe nella condizione di chi ottiene il pagamento anticipato: ma bisognerà fare la anticipazione del trimestre, più quella di due mesi, tempo necessario per l'arrivo di questa somma a Buenos-Ayres. Pertanto questo console si trova in una condizione peggiore del funzionario che abita la terraferma, il quale al primo del mese va dal tesoriere, prende il suo stipendio e lo porta a casa. Egli è appunto per compensarlo di siffatto sacrificio che si propone questo lieve favore.

PRESIDENTE. Il deputato Crotti propone che alla prima avvertenza della lettera A sia surrogata la seguente redazione:

« Gli stipendi degli agenti consolari saranno pagati alla metà d'ogni trimestre, di modo che, in caso di decesso dell'agente nella prima metà del trimestre, non

saranno buonificati i giorni dovuti al defunto, e nella seconda metà non sarà la famiglia tenuta a restituzione. »

Pongo ai voti questa proposta.

(Non è adottata.)

Metto ai voti la tabella A.

(La Camera approva.)

(Si approvano gli assegnamenti che seguono:)

« B. *Assegnamenti locali per gli uffici consolari di prima categoria:*

« Buenos-Ayres, proposto dal Ministero e dalla Commissione in lire 20,000 per il titolare, e lire 4000 per il vice-consolare;

« Nuova York, proposto dal Ministero e dalla Commissione in lire 18,000 per il titolare, e lire 4000 al vice-consolare;

« Rio Janeiro, proposto dal Ministero e dalla Commissione in lire 20,000 per il titolare, e lire 5000 per il vice-consolare;

« Marsiglia, proposto dal Ministero e dalla Commissione in lire 10,000 per il titolare, e dal Ministero in lire 2500, dalla Commissione lire 2000 per il vice-consolare;

« Alessandria, proposto dal Ministero e dalla Commissione in lire 13,000 per il titolare, e lire 2500 per il vice-consolare;

« Tangeri, proposto dal Ministero e dalla Commissione in lire 6000 per il titolare, e lire 2500 per il vice-consolare;

« Tunisi, proposto dal Ministero e dalla Commissione in lire 11,000 per il titolare, e lire 2500 per il vice-consolare;

« Ginevra, proposto dal Ministero e dalla Commissione in lire 9000 per il titolare, e dal Ministero in lire 2500, dalla Commissione lire 2000 per il vice-consolare;

« Livorno, proposto dal Ministero in lire 7000, dalla Commissione lire 6000 per il titolare, e dal Ministero in lire 2000, dalla Commissione lire 1500 per il vice-consolare;

« Odessa, proposto dal Ministero e dalla Commissione in lire 11,000 per il titolare, e lire 3000 per il vice-consolare;

« Smirne, proposto dal Ministero e dalla Commissione in lire 9000 per il titolare, e lire 2500 per il vice-consolare;

« Lione, proposto dal Ministero e dalla Commissione in lire 9000 per il titolare, e dal Ministero in lire 2500, dalla Commissione lire 2000 per il vice-consolare;

« Galatz, proposto dal Ministero e dalla Commissione in lire 9000 per il titolare, e lire 2500 per il vice-consolare;

« Bayrouth, proposto dal Ministero e dalla Commissione in lire 7000 per il titolare, e lire 2500 per il vice-consolare;

« Parigi, proposto dal Ministero in lire 10,000, dalla Commissione lire 5000 per il titolare, e dal Ministero in lire 3000, dalla Commissione lire 2500 per il vice-consolare. »

CAVOUR, *presidente del Consiglio, ministro degli esteri e dell'interno.* Il Governo aveva proposto di assegnare al console di Parigi 10,000 lire, e al vice-consolare lire 3000; invece la Commissione chiede che sia ridotto lo stipendio del primo a lire 5000, e quello del secondo a lire 2500.

È vero che, avendo la Giunta proposto e la Camera sancito che il Consolato di Parigi fosse riunito alla legazione, alcune spese, le quali, secondo lo schema ministeriale, avrebbero dovuto essere sopportate dal console, cadranno a carico del ministro, e perciò vi sarà così un compenso; nulladimeno questo non è tale da porre quest'impiegato nella condizione in cui crede il Governo debba essere.

Il nostro console a Parigi è occupato quasi intieramente di funzioni notarili; è quasi nel fatto un ufficiale dello stato civile, e, direi, un magistrato; e gli affari commerciali, propriamente detti, che gli incombono, non sono molto gravi.

Però gli affari che egli deve disimpegnare sono numerosissimi, e vanno ogni anno crescendo. Ed invero, siccome gli atti rogati dal nostro console vengono a costare molto meno di quelli fatti dai magistrati o funzionari francesi, tutti i nostri nazionali, ogni giorno sempre di più, cercano di potere fare le loro transazioni per mezzo del nostro console.

Egli è vero che a questo nel nuovo progetto è concessa una parte nei prodotti dei diritti percepiti sugli atti notarili; ma voi sapete, o signori, che la tariffa dei medesimi presso di noi non è elevata, è piuttosto modica; la porzione quindi che sopra ciascun atto è attribuita a questo funzionario è naturalmente minima.

Per esercitare quest'ufficio egli deve, di necessità, valersi dell'opera di persone pagate. Ora la legge non gli concede che un solo vice-consolare, ma questi non basta certamente pel disimpegno delle sue funzioni come notaio. Invero, o signori, se voi ponete mente che i diritti percepiti dal console nell'ultimo anno salirono a circa 40,000 lire, voi riconoscerete di leggieri che questo richiede l'opera di vari amanuensi.

Or bene questi devono essere retribuiti dal console, mentre si può dire, in certo modo, che essi lavorano nell'interesse dell'erario pubblico, perchè i diritti degli atti a cui concorrono sono versati nelle casse del Tesoro, mentre lo Stato non fa sacrifici.

Questa è la prima considerazione che si deve avere in mira nello stabilire lo stipendio di cui ragiono. Ma avvi di più. Vi sono molti atti che il console, come notaio, non può compiere nel suo ufficio, ma deve perciò trasferirsi presso di coloro che lo richiedono. Suppongo un testamento di un ammalato. Il console non può riceverlo nel suo ufficio, ma conviene che a tal uopo si rechi nelle varie parti della città di Parigi ove abitano i nostri connazionali, e, siccome la maggioranza di essi appartiene alla classe meno agiata, ed abita nei sobborghi, cioè in luoghi distantissimi dall'ufficio del console, se questi per andarvi è obbligato a valersi di una vettura a nolo, paga molto di più di quanto percepisce sull'atto

che egli roga come regio notaio. (*Iilarità nel banco della Commissione*)

Ciò desta l'ilarità della Commissione, ma posso accertarla (e credo che coloro che hanno abitato Parigi lo riconoscano), che per andare dal sobborgo Saint-Germain alla via Saint-Dominique, dove è il Consolato, o per recarsi nel sobborgo Saint-Antoine o Saint-Marceaux, dove dimorano molti dei nostri concittadini, bisogna prendere una vettura a nolo; se il console si portasse a piedi in tali siti per rogare un testamento, vi impiegherebbe tutto il giorno; donde la necessità di sopportare, a tale uopo, una spesa, la quale non gli viene rimborsata.

Finalmente giova avvertire che a Parigi il console si trova in contatto con una infinità di persone; moltissimi ricorrono a lui per avvisi, per consigli; e questo lo pone nella necessità di avere, non dico una grande rappresentanza, ma uno stato almeno conveniente.

Ora quelli che sono stati a Parigi ultimamente, sanno come il caro dei viveri abbia straordinariamente aumentato, e non vi ha dubbio che l'affermare che sia accresciuto del 30 per cento non sia un'esagerazione (*Il deputato Pernati fa cenno di diniego*), e credo che se l'onorevole Pernati volesse fare colà dimora per qualche mese, se ne convincerebbe egli pure. (*Iilarità*)

Per tutte queste considerazioni, domanderei che l'assegnamento del vice-console a Parigi, invece di 5000 lire proposte dalla Commissione, e delle 10,000 chieste dal Ministero, si portasse a lire 7000. Io credo che questo aumento sia talmente ragionevole, che la Commissione, per le ragioni che ho addotte, vorrà associarvi.

DI REVEL GENOVA. Io debbo dichiarare che la Commissione non è disposta ad aumentare l'assegnamento del console a Parigi; anzi le arrecano stupore gli appunti che si fanno alla troppo grande sua parsimonia.

Noi credevamo che, invece di domandarci un assegnamento maggiore di quello da noi proposto per il console di Parigi, ci si rendesse grazie di quello che abbiamo dato di più che non domandava il Governo stesso.

Il Governo domandava per titolo di assegnamento al console in Parigi lire 10,000, e si fondava per questa domanda di assegnamento sulla seguente distinta delle spese che occorrono al console, cioè:

Pigione della casa consolare	L.	3,000
Spese d'ufficio	»	1,500
Usciere	»	800
Ora, secondo il disposto della legge, nei paesi ove ci sono Consolati addetti alle legazioni, queste spese sono a carico delle legazioni, come in fatti lo sono attualmente e come seguiranno ad esserlo. Perciò se avessimo mantenuto il console di Parigi nelle condizioni primitive, lasciandogli cioè il carico della casa consolare, della spesa d'ufficio e dell'usciera, il console avrebbe come stipendio	L.	4,000
come assegnamento	»	10,000
come quota sui proventi	»	3,617

In totale . . . L. 17,617

Le spese calcolate dal Governo ascendevano a lire 10,000; quindi rimanevano a sua disposizione 7617 lire, somma già assai cospicua. Ora, per contro, mantenendo i Consolati già addetti alle legazioni, ne risulta che il console coll'assegnamento di lire 5000 percepisce dal Governo lire 12,617, e le spese, sempre secondo i calcoli del Governo, sommano a lire 4700, in modo che gli rimangono lire 7917, cioè 200 lire di più di quanto domandava il Governo.

Non debbo poi nascondere alla Camera che la Commissione andò molto a rilento nell'accordare questo assegnamento ai Consolati dei paesi dove trovansi legazioni. Era parere di alcuni che questi Consolati si potessero ridurre di molto, sia a Parigi, sia a Roma, sia anche a Costantinopoli; ma avendo bene esaminata la cosa, e discusse lungamente tutte le circostanze, la Commissione formolò la proposizione che vi è sottoposta, e crede di doverla mantenere. Aggiungerò in proposito che, siccome nel lungo studio che si fece in questo progetto di legge, si cercò di concatenare ogni cosa, di stabilire un parallelo equo fra i diversi assegnamenti e stipendi, come pure di fare in modo che il risultato finanziario non fosse troppo a carico del Governo, dichiaro a nome della Commissione che essa mantiene la tabella che vi è proposta.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e dell'interno. Certamente il calcolo presentato dall'onorevole Di Revel ha un'apparenza di fondamento. (Oh! oh! *dal banco della Commissione*) Si erano calcolate lire 3000 per la pigione della casa consolare; ma egli non ha forse avvertito che sotto tale denominazione, non s'intende solo l'ufficio del console, ma ben anco il suo alloggio.

Il locale per l'ufficio si compone di due o tre camere al più, e queste, anche a Parigi, ove gli affitti sono carissimi, non si pagano più di 500 lire; quindi si erano calcolate 3000 lire anche per il suo alloggio. Io non credo che la Camera abbia inteso che l'ambasciata nostra debba non solo provvedere il locale dell'ufficio, ma altresì l'abitazione per il console e la sua famiglia. Quindi il computo fatto dall'onorevole Di Revel non regge più; bisogna sottrarre dal medesimo lire 2500.

Sicuramente, se voi assegnate, come vi è proposto, 7000 lire per questo console, sarà egli nella condizione in cui il Governo credeva che dovesse essere collocato; ma è appunto a causa dell'importanza del Consolato di Parigi, della gravità delle funzioni che gli sono affidate, che il Ministero stimò opportuno di dovergli dare un congruo assegnamento.

E notate, signori, che il prodotto del Consolato dipende molto dallo zelo, dall'abilità che spiega il console. Non è possibile esercitare una sorveglianza attiva e diretta sul medesimo; non possiamo, come per gl'impiegati delle finanze, mandare ispettori a vedere se fa bene il suo dovere, se cura l'incasso dei diritti dovuti alle finanze; bisogna veramente che egli sia spinto dalla sua devozione, dal sentimento del proprio dovere a cu-

rare queste riscossioni: ma per ciò ottenere bisogna parlo in una condizione non cattiva.

Ora, a Parigi, un uomo con moglie e famiglia (*Ilarità*) non può vivere in modo conveniente con una somma minore di quella che gli abbiamo fissata. Sono certo che, se la Commissione udisse i lamenti continui dei consoli, sarebbe mossa a votare il lieve aumento che io propongo; lo ripeto, per tutti gli altri non muoverò parola, ma il console di Parigi, il quale fa entrare 40,000 lire nella cassa dello Stato a forza di piccoli atti che rendono 20, 30 lire, e molte volte anche meno, credo veramente sia necessario mantenerlo in quella condizione. Colà bisogna destinare uno dei più abili, dei più attivi nostri agenti; facendo altrimenti, voi vedreste i prodotti scemare rapidamente, e per fare un'economia di 2000 lire ne perdereste forse dieci, quindici o venti mila all'anno, preventivo che ha dato e darà ancora il Consolato di Parigi.

PRESIDENTE. Il deputato Di Revel Genova ha facoltà di parlare.

DI REVEL GENOVA. La cedo al deputato Pernati.

PERNATI. Tutte queste osservazioni l'onorevole presidente del Consiglio le aveva già espote nel seno della Commissione; allora però non era così in vena di buon umore com'è quest'oggi; e, portata la questione sul serio, ha dovuto convenire che veramente la proposta della Commissione era equitativa...

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e dell'interno. Non ho accettato; mi scusi.

PERNATI. La Commissione aveva proposto realmente una riduzione più forte, ma si è poi arresa a portare ad una cifra maggiore, che è l'attuale l'assegno, del console di Parigi, diminuendo, a proposta dello stesso ministro, alcuni altri assegnamenti; di modo che siamo entrati col signor ministro in perfetto accordo.

Egli ha espote ora dinanzi a voi il bisogno della vettura, il caro dei viveri, il bisogno d'un alloggio per la moglie e per la famiglia, e cose simili (*Ilarità*), ciò mi prova che il ministro stesso non confidi molto nel buon fondamento della sua domanda, postochè si è attenuto a questo genere di argomenti.

Io quindi, portando la discussione sopra argomenti un po' più seri e sulle dimostrazioni di calcolo datevi testè dall'onorevole Di Revel, vi propongo, a nome della Commissione, di accettare la nostra riduzione; giacchè, credetelo, lo studio della Commissione è stato accuratissimo per procurare di non imbarazzare il servizio e rendere accettabile questa legge.

Se si comincia a fare una breccia, dopo quella che si è già fatta ieri, io credo che i risultati finanziari che vi abbiamo espote riesciranno molto diversi ed assai onerosi alle finanze.

Per questi motivi io vi prego di non valutare quegli argomenti che colla sua abilissima tattica parlamentare, in certe circostanze, sa spiegare il nostro signor presidente del Consiglio e di attenervi al voto che ha emesso la Commissione.

PRESIDENTE. Il signor ministro propone che al Con-

solato di Parigi, alla somma di lire 5000 proposta dalla Commissione pel titolare, sia surrogata quella di lire 7000.

Pongo ai voti questa proposta.

(Dopo prova e controprova è rigettata.)

Ora metto ai voti la somma di lire 5000 proposta dalla Commissione.

(È approvata.)

(Si approvano senza d' discussione i seguenti assegnamenti nelle somme proposte dalla Commissione:)

« Costantinopoli, proposto dal Ministero nella somma di lire 14,000 al titolare e di lire 3500 al vice-console, e dalla Commissione in lire 14,000 pel titolare ed in lire 3000 pel vice-console;

« Napoli, proposto dal Ministero e dalla Commissione in lire 6000 pel titolare e lire 1500 pel vice-console;

« Algeri, lire 9000 pel titolare;

« Roma, proposto dal Ministero in lire 5000 pel titolare e in lire 1500 pel vice-console, e ridotto dalla Commissione a lire 2000 pel titolare e a lire 1500 pel vice-console;

« Barcellona, proposto dal Ministero in lire 10,000 pel titolare, e ridotto dalla Commissione a lire 8000;

« Montevideo, al titolare, proposto dal Ministero e dalla Commissione, lire 17,000; al vice-console lire 3500.

« Tolone, al titolare, proposto dal Ministero, lire 7000, e ridotto dalla Commissione a lire 6500;

« Gibilterra, al titolare, proposto dal Ministero e dalla Commissione in lire 8000. »

Pongo ai voti la tabella B.

(È approvata.)

MENABREA. Je n'ai rien à dire sur le tableau qui vient d'être voté; mais je demanderai à monsieur le ministre des affaires étrangères si dans l'intérêt de nos rapports commerciaux il n'aurait pas cru qu'il fût convenable de mettre des consuls de première catégorie sur quelques-unes des places de l'Amérique occidentale et de la mer des Indes.

Il me semble, maintenant que notre commerce se porte principalement de ce côté, qu'il serait assez important d'avoir des consuls de première classe dans la mer des Indes, à Calcutta, par exemple. Nos vaisseaux y vont, il s'y fait des affaires, il serait assez nécessaire que le Gouvernement y fût représenté par une personne qui ait plus d'importance qu'un consul de seconde classe.

Je demanderai à monsieur le ministre des affaires étrangères pour quel motif il n'a pas cru devoir comprendre quelques-unes de ces places dans le tableau des agences de première catégorie.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e dell'interno. Il motivo che ha indotto il Governo a non proporre per ora lo stabilimento di Consolati di prima categoria sulle coste occidentali dell'America e nelle Indie, nelle colonie inglesi dell'Australia, è una ragione di economia.

Il vitto in quei paesi (e qui credo che la Commissione sarà convinta che parlo sul serio) è ancora più caro che a Parigi, anche quando ci si vada senza moglie. (*Ilar-*

rità) Per esempio, sarebbe forse opportuno l'avere un console a San Francisco. Ma questi colà non potrebbe vivere decentemente se non avesse almeno 15 mila lire; oltre di ciò bisognerebbe destinare quivi agenti che cominciano la loro carriera.

Così, per esempio, a Calcutta certamente sarebbe utile di istituire un Consolato, perchè da qualche anno il nostro commercio con quella città e colle vicine coste dell'India va aumentando; ma io non so se a Calcutta, che è sede del Governo centrale dell'India, ove per chi vuol vivere all'europea, il vitto è carissimo, e dove un console, massime di carriera, sarebbe costretto ad una rappresentanza, non so, dico, se 15,000 lire sarebbero sufficienti. Voi conoscete la paga che la Compagnia delle Indie corrisponde ai suoi dipendenti: e credo che la somma di 15 mila lire sia lo stipendio che essa accorda ad un capitano, ad un maggiore. Quindi non abbiamo creduto per ora di fare questa proposta. Se il commercio colle coste occidentali dell'America e coi grandi scali dell'India si svilupperà, e quindi i diritti consolari aumentino in modo da poter istituire colà un Consolato di prima categoria senza imporre al Tesoro un sacrificio troppo grave, sia certo l'onorevole Menabrea che seguiremo il suo consiglio, del quale riconosciamo l'opportunità dal lato commerciale, ed anche, fino ad un certo punto, dal lato politico.

PRESIDENTE. Dopo le tabelle vengono le *Avvertenze comuni alle singole sezioni*:

« (a) I consoli veglieranno a che negli uffizi consolari da essi dipendenti non siano riscossi diritti più elevati di quelli descritti nella presente tariffa.

« Occorrendo che qualche atto non vi fosse stato compreso, i consoli sono tenuti a spedirlo gratuitamente, salvo ad informarne il Ministero per gli affari esteri, aggiungendovi le proprie osservazioni sulla convenienza di una rettificazione o addizione da farsi alla tariffa.

« (b) Per gli atti consolari tassati in foglietto, questo sarà calcolato in ragione di venticinque linee per pagina, e di dodici sillabe per linea.

« Il foglietto è di due pagine. L'intero diritto è dovuto per ogni foglietto cominciato.

« (c) Le vacanze sono di tre ore. Tuttavia il diritto intero è dovuto per ogni vacanza quando, incominciata, non durasse tutto il tempo determinato.

« Non è dovuto alcun diritto per le minute dei processi verbali stesi durante le vacanze.

« (d) Le indennità accennate agli articoli 71 e 72 spettano esclusivamente agli ufficiali in detti articoli designati.

« (e) Per tutti gli atti consolari il diritto di copia è dovuto per ogni copia ri asciata.

« (f) Gli atti consolari che si rimettono in originale od in brevetto vengono inseriti e trascritti nei registri gratuitamente.

« (g) Nel diritto degli atti consolari non sono comprese le spese dei periti, liquidatori, medici, chirurghi, quelle di magazzino ed altre qualsiasi estranee al Consolato, le quali vengono soddisfatte a parte secondo gli usi e le leggi del paese e le decisioni del console. »

Se la Camera non intende che si dia lettura di tutta la tariffa, si potrebbe prescindere dal leggerla e votarla in complesso.

ARNULFO. Io vorrei proporre un emendamento al numero 12.

PRESIDENTE. Allora se ne darà lettura.

Voci. Domani! domani! (*Parecchi deputati s'alzano per uscire*)

PRESIDENTE. Interpellerò la Camera sul suo ordine del giorno.

Le leggi sulle quali si è presentata la relazione sono le seguenti:

La legge relativa al prestito; la legge sulla Cassa per la vecchiaia; la legge sugli ademprivi; quella per la separazione del Ministero pubblico; ed il resoconto sul bilancio 1854.

Faccio osservare che i progetti proposti dal ministro delle finanze non si potrebbero discutere in quanto che questi trovansi occupato in Senato per le leggi che sono ivi in corso di discussione. Siccome non si vuol discutere la legge sul prestito fino dopo le feste dello Statuto, io proporrei di mettere all'ordine del giorno quella relativa alla separazione del Ministero pubblico...

Voci. No! no!

PRESIDENTE... altrimenti, come si sarebbe già deliberato di fissare una seduta per la relazione delle petizioni, parmi che si potrebbe questa anticipare invece di sabato...

Voci. Sì! sì!

PRESIDENTE... in tal caso, finito l'attuale progetto di legge, vi sarebbe la relazione delle petizioni; poi si discuterebbe lo schema relativo all'arginamento dell'Arc e dell'Isère, e successivamente la Camera stabilirebbe il suo ordine del giorno. (*Segni di assenso*)

RATTAZZI. Mi pare che si potrebbe fissare quella del prestito, appunto perchè i deputati siano avvertiti e sappiano quando debbono intervenire.

Voci. È già stabilito.

La seduta è levata alle ore 5.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

- 1° Seguito della discussione del progetto di legge sull'ordinamento del servizio consolare;
- 2° Relazione di petizioni;
- 3° Discussione del progetto di legge: maggiore spesa per l'arginamento dell'Arc e dell'Isère in Savoia.